


IL FORO



DI TRANI

Rassegna del Consiglio
Ordine degli Avvocati di Trani

N. 5 (nuova serie) aprile-giugno 1998 - Pubblicazione trimestrale

Stampe in A.P. comma 20/B art. 2 L. 662/96 - Filiale di Bari

Il Foro di Trani

Rassegna del Consiglio Ordine degli Avvocati di Trani

Pubblicazione trimestrale

n. 5

(nuova serie)

aprile-giugno 1998

Direttore: Ugo Operamolla

Coordinatore di redazione: Nicola Morgese

Redazione:

Attilio A. Dibari

Guido Lagrasta

Giuseppe Losappio

Lucia Massaro

Gabriele Monacis

Tonia Pagliaro

Luigi Palmiotti

Francesco Paolillo

Segretari di redazione:

Mauro Palma

Nicoletta Ventura

Periodico del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Trani
70059 Trani - Palazzo di Giustizia Piazza Duomo - Tel. (0883) 587601
Registrazione n. 90 del 10-1-1985 del Tribunale di Trani
Stampe in A.P. comma 20/B art. 2 legge 662/96 - Filiale di Bari
Pubbl. inf. 70% - Associato A.STA.F.

Stampa: Mezzina - Molfetta

Sommario

• Editoriali

- 3 Cambiare sistema *di Nicola Morgese*
- 8 Libera professione forense addio?
di Gabriele Monacis
- 12 Per l'autonomia culturale forense
di Michele Stornelli
- 14 Precisazione

• Interventi

- 15 Collegio sindacale e società di revisione
nella "società con azioni quotate"
di Sabino Fortunato
- 24 La Cassazione riapre il dibattito
sulla natura giuridica del mutuo dissenso
con una mossa annunciata o inconsapevole
di Attilio A. Dibari
- 30 Il regime di esecuzione penale esterna e
le misure di prevenzione personali:
una dubbia ipotesi di compatibilità
di Massimiliano Chieppa

• Documenti

- 35 XXIV Congresso Nazionale Forense
- 40 La carta Cicerone
- 42 Un parcheggio tormentato

• **Giurisprudenza**

- 45 Rassegna della giurisprudenza penale della Pretura di Andria
- 55 Rassegna della giurisprudenza penale della Pretura di Barletta

• **Notizie**

- 61 Ed ecco il C.O.A. Sport Trani
- 64 Ricordo dell'avv. Michele Forina
- 66 Attività del Consiglio

• **Relax**

- 78 Leggendo qua e là
- 80 Aforismi e sorrisi

CAMBIARE SISTEMA

NICOLA MORGESE

Come è noto, il 23 gennaio scorso gli iscritti all'Ordine trane-
se sono stati chiamati a rinnovare il Consiglio per il biennio che
andrà a concludersi con il raggiungimento dell'anno 2000.

I risultati sono ormai noti ma vogliamo riportarli sia per
dovere di informazione sia soprattutto per meditare insieme su
di essi; che è esercizio sicuramente positivo.

Cominciamo col dire, allora, che alla data delle votazioni
risultavano iscritti e aventi diritto al voto 952 avvocati.

E' una cifra che solo qualche anno addietro sembrava impen-
sabile ma che nel giro di solo qualche altro anno è destinata a
superare il faticoso numero 1.000. Siamo, insomma, da conside-
rare non più e non solo un piccolo Ordine di antiche tradizioni,
ma almeno un "medio" Ordine, con tutto quello che importa
una qualifica del genere.

C'è poi un altro dato di particolare significato che va eviden-
ziato. Su 952 iscritti hanno votato 315 aventi diritto al voto, vale
a dire quasi esattamente un terzo degli iscritti.

A prescindere dal fatto che un tale numero di votanti ha reso
valide le votazioni per essere stata raggiunta la maggioranza
prescritta per la validità dell'assemblea, ci sembra di poter dire
paradossalmente che il dato relativo ai votanti possa essere rite-
nuto negativo da un canto e positivo dall'altro.

Sì, perché obiettivamente non può dirsi positiva una partecipazione così scarsa ad un momento così importante della gestione della nostra professione. Peraltro, però, non può neppure ritenersi scarsa una tale partecipazione se si va col ricordo a qualche anno addietro; a quelle assemblee, tanto per intenderci, meramente formali, nel corso delle quali non si discutevano affatto né la relazione morale né quella finanziaria, vale a dire il rapporto sulla reale attività dell'Ordine.

Questa volta, invece, ci si è riuniti, sono state attentamente seguite le relazioni del presidente e del tesoriere, si è intervenuti e si è proceduto quindi alla approvazione convinta di quelle relazioni. Ciò nonostante, riteniamo che il numero dei partecipanti al voto vada ritenuto negativo.

Forse vale la pena chiedersi il perché di un tale assenteismo. A modesto parere di chi scrive, le ragioni di un tale atteggiamento di massima va ricercato non solo e non sempre nel ritrito e certo egocentrismo tipico della nostra professione. Molto probabilmente, invece, le ragioni vanno ricercate in quella atmosfera di "bulgarismo" da cui vengono avvolte le nostre elezioni da un po' di anni a questa parte. Insomma, poiché è risaputo che al di là della lista unitaria ed unica dei candidati difficilmente si va in fatto di elezioni dei consiglieri dell'Ordine, molti colleghi (specie quelli non sollecitati né dall'interessato di turno né dalla organizzazione di appartenenza) non avvertono una particolare spinta a trovare una frazione di tempo da dedicare ad un loro fondamentale dovere.

Diciamola tutta: non gli si può dare tanto torto.

La cosa strana è che l'attuale "sistema" di lista di candidati già selezionata in partenza dalle varie componenti dell'avvocatura locale fu unanimemente proclamato ed attuato ...a fin di bene, vale a dire allo scopo di evitare posizioni di elettorato passivo eterne. Ciò nonostante, bisogna ammettere che quel sistema merita alcuni emendamenti, primo tra tutti quello di una sana e

leale competizione. Il pluralismo delle liste o almeno una sorta di ...bipolarismo, potrebbe sicuramente vivificare le nostre elezioni.

E chissà che questo sasso nel pantano non susciti l'interesse e l'intervento di qualche altro.

Su 315 votanti, il numero dei voti validamente espressi è stato pari a 284, per cui la maggioranza necessaria per la elezione in seconda convocazione è stata pari a 142 voti.

Hanno riportato voti:

1) Operamolla Ugo	258
2) Bonadies Riccardo	256
3) Melcarne Antonio	252
4) D'Ambra Sabino	229
5) Coviello Pietro	224
6) Morgese Nicola	221
7) Palmiotti Luigi	220
8) Massaro Lucia	219
9) Gramegna Giacomo	212
10) Chiariello Raffaele	211
11) De Gennaro Davide	205
12) Bonadies Giuseppe	202
13) Volpe Francesco	198
14) Lomuscio Antonia	198
15) Paolillo Francesco	185
16) Piccarreta Salvatore	79
17) Cianci Michele	67
18) Scamarcio Antonio	30
19) Cicco Enrico	19

Sulla base di questi risultati, sono stati eletti i primi quindici suffragati.

Successivamente il Consiglio eletto ha proceduto al rinnovo delle cariche, per cui il nuovo Consiglio dell'Ordine risulta così composto:

Ugo Operamolla, presidente
Nicola Morgese, segretario
Luigi Palmiotti, tesoriere
Bonadies Giuseppe, consigliere
Bonadies Riccardo, consigliere
Chiariello Raffaele, consigliere
Coviello Pietro, consigliere
D'Ambra Sabino, consigliere
De Gennaro Davide, consigliere
Gramegna Giacomo, consigliere
Antonia Lomuscio, consigliere
Lucia Massaro, consigliere
Antonio Melcarne, consigliere
Francesco Paolillo, consigliere
Francesco Volpe, consigliere
Nicola Morgese è anche il consigliere anziano.

Nella sua seconda seduta il Consiglio ha nominato le Commissioni operative, in alcune delle quali ha inteso inserire anche colleghi non consiglieri dell'Ordine, come segue:

Conciliazioni

avv.ti Chiariello - D'Ambra - Volpe.

Accert. Prel. Disciplinare

avv.ti Melcarne - Bonadies R. - Gramegna.

Tenuta Albi

avv.ti Morgese - Lomuscio - Palmiotti.

Sorveglianza pratica

avv.ti Coviello - de Gennaro - Bonadies G. - Lomuscio.

Osservat. Uffici Giudiziari

avv.ti Volpe - Paolillo - Chiariello - D'Ambra - Gramegna.

Relazioni esterne

avv.ti Lomuscio - Massaro - Paolillo (Norscia addetto stampa).

Organismo professionale

avv.ti Paolillo - Bonadies R.

Pareri

avv.ti Gramegna - D'Ambra - Bonadies G. - Lomuscio - de Gennaro - Melcarne - Volpe - Paolillo.

Scuole forensi

avv.ti Coviello - de Gennaro - Lomuscio (coordinatore: Cicco - esterni: Pagliani Andrea - Iannone Leonardo - Catino Marianna - Losappio Giuseppe - Rusconi Gianluca).

Foro di Trani

avv.ti Morgese - Massaro - Paolillo - Palmiotti (Losappio G. - Monacis G. - Lagrasta G. - Pagliaro A. - Palma M. - Ventura N.).

Cultura

avv.ti Massaro - Coviello - Chiariello

Camera arbitrale

avv. Massaro

Gratuito patrocinio

avv. Bonadies Riccardo

Manutenzione

avv. Melcarne

Monitoraggio

avv. Bonadies Giuseppe

LIBERA PROFESSIONE FORENSE ADDIO?

GABRIELE MONACIS

Le ultime ventilate riforme sul sistema delle garanzie costituzionali, hanno per relatore un parlamentare con un cognome onomatopeico: Boato¹. Anticamente si diceva “Ordo ab chaos”.

Potremmo oggi congedarci dalla logica della certezza del diritto, dicendo “Ab ordine chaos”. Qualche assaggio ci è stato già propinato, ma per il piatto forte aspettiamo le cc. dd. commissioni stralcio. Nella complessa, variopinta e cangiante questione giustizia italiana, si è introdotto fin dal 1994, il Garante, il quale in sordina, attraverso una indagine conoscitiva, voleva verificare eventuali ipotesi di limitazioni per l'accesso alla professione, non solo forense. Molto è stato fatto e poco se ne è parlato.

L'argomento infastidisce chi non lo conosce e si appropria con il pregiudizio degli integralisti e la saccenza degli sciocchi. Quelli, per intenderci che, quando il saggio indica loro il cielo, guardano il dito. In merito all'indagine del Garante, l'Organismo unitario dell'Avvocatura ha assunto una posizione netta che, in estrema sintesi, si può così riassumere: 1. È favorevole all'esercizio anche in forma societaria della professione forense. 2. L'accesso alla professione deve essere controllato attraverso filtri qualitativi e non quantitativi (a tal proposito insiste per la riqualificazione del corso di laurea in giurisprudenza, con un percor-

so formativo migliorato rispetto a quello attuale). 3. Il superamento del divieto della pubblicità a favore di quella informativa, non “suggestiva”. 4. Il mantenimento delle tariffe inderogabili nel minimo che assicurano il livello qualitativo minimo della prestazione professionale². Per i Colleghi Sergio Carbone e Francesco Munari³, le professioni forensi devono indirizzarsi non su arroccamenti corporativistici, ma verso l'evidenziazione delle specificità delle attività professionali per ottenere, sul piano delle regole della concorrenza, una considerazione particolare, quindi delle regole speciali. Sono trascorsi tre anni da tali posizioni e, unitamente ad altre componenti dell'Avvocatura italiana, alcuni rappresentanti dell'aiga tornano a chiedersi se la libera professione forense possa ancora definirsi tale. “Il grande fratello” descritto da Orwell non è poi tanto lontano: da più parti si pretende di regolare ogni questione, ogni settore di intervento, attraverso la bacchetta magica del c.d. **controllo della qualità**. Pare che si voglia attribuire una pagella di efficienza anche alla professione dell'avvocato.

Prima di procedere oltre nell'esame, è bene avere chiara la differenza tra efficienza dell'organizzazione dello studio legale e della strumentazione in esso contenuta, dalla “fantasia” dell'impostazione ed approccio “artistico” delle diverse questioni giuridiche affrontate dall'avvocato.

Una verifica di efficienza sarebbe possibile solo nel primo caso, in quanto potrebbero sussistere parametri codificabili e certi per tutti.

In un articolo a firma M.C.D. apparso su “Il Sole 24 Ore” del 14 febbraio 1998⁴, viene riportato quanto emerge dai lavori della commissione Mirone: la qualità minima della prestazione professionale dovrà essere accertata attraverso la verifica periodica dell'affidabilità del professionista. Ci si domanda in commissione – afferma il vicepresidente Stefano Racheli – se il minimo tariffario serva o meno ad assicurare la qualità minima della prestazione.

Il Presidente del CNF Nicola Buccico afferma in proposito – come riportato nell'articolo citato – che gli ordini devono volgersi alla tutela degli interessi generali dei cittadini, garanti di qualità morali e professionali perché non possono più essere meri custodi di iscritti.

Le parole del Presidente sono lapidarie quando ammette che le griglie di qualità alle prestazioni professionali sono un campo inesplorato. Come giustamente ricordato dal Presidente nazionale aiga Urbano Barelli in un articolo pubblicato su "Italia Oggi" del 14 febbraio 1998⁵, non è del tutto ingiustificata la preoccupazione emersa da più parti per il dilagare delle Authorities. Non si può non evidenziare il problema del controllo dei controllori.

Se continueremo a rilevare istituti giuridici e sistemi di controllo appartenenti al common law, o civil law, stravolgendone il contenuto intrinseco, ci ritroveremo più poveri, immersi fra controllori e controllati, in un mercato tecnocratico dove il TRUST, ovvero il consorzio monopolistico (leggi CARTELLO) delle lobby predominanti potrà senza problemi, applicando i SUOI PARAMETRI, impedire seriamente il LIBERO esercizio della professione forense. La limitazione dei parametri per la preparazione e valutazione dei futuri avvocati è emersa in tutta la sua gravità nel tentativo di sottrazione delle scuole agli ordini forensi locali, in favore del mondo accademico, quale possibile longa manus per il controllo dell'accesso alle professioni di Giudice, Notaio ed Avvocato, come esplicitato nell' art. 17 comma 113, legge n. 127/97 Bassanini bis⁶.

Del resto non si può negare che il controllo della qualità sta prendendo piede ed è una realtà per molte strutture societarie sia pubbliche che private. Non bisogna nascondersi dietro ingiustificati timori: se il controllo della qualità potesse rinsaldare quella fiducia indispensabile tra utenza e professionista, per lo svolgimento della prestazione, ben venga.

Certo la certificazione della qualità non potrebbe mai entrare nel merito del “percorso” e dei tempi scelti dal tecnico il quale avrà il modo e l’esperienza tali da assicurare quel minimo richiesto per la tutela degli interessi del suo assistito, diversamente suppliranno le forme di tutela del cliente già presenti e sufficienti a coprire i rischi dell’esercizio della professione. Al “Big brother” preferisco i “Blue Brothers”. Il Garante in fondo potrebbe sempre avere bisogno di un buon avvocato.

¹ Comm. Parlam. per le rif.me cost.li. Relazione On. Marco Boato sul sistema delle garanzie del 4/11/1997. Cam. dei dep.ti n. 3931 - A Senato d.R. n. 2583 - A.

² Rassegna degli Avvocati italiani dicembre 1996, p. 27.

³ Concorrenza e mercato n. 3 - 1995 pp. 411/448.

⁴ Il Sole 24 Ore del 14/02/1998

⁵ Italia Oggi del 14/02/1998 p. 40.

⁶ Il Foro di Trani n. 4 - 1998 p. 3.

Le cause e le loro stelle

“Ma assai più ho appreso, insegnamenti ben più profondi ho ricevuto, nell’esercizio forense: quello della povera cosa che è la nostra ragione, sicché nessuna umiltà è qui eccessiva. Quel che all’uno sembra chiaro, non lo è per l’altro, o, peggio, lo è nel senso opposto.

Ci sono cause che sembra impossibile perdere, in cui si dice – non saprei proprio a quali argomenti ricorrere per stendere una sentenza che mi desse torto – e quella sentenza viene, ed i giudici superiori la confermano; ed invece vi danno ragione in quell’altra causa, tengono per buoni quegli argomenti, che vi sentivate a disagio ad esporre, tanto vi sembravano insulsi”.

(Carlo Arturo Jemolo)

PER L'AUTONOMIA CULTURALE FORENSE

MICHELE STORELLI

Gentile Direttore,
scorrendo il suo editoriale apparso sull'ultima Rassegna del Consiglio tranese, non ho potuto che condividere ed apprezzare la sua rivendicazione dell'autonomia culturale forense posta in palese grave pericolo dalle nuove ed insicure strade di accesso all'Avvocatura, alternative all'ordinario praticantato.

Ripercorrendo con gli occhi e la mente di giovane professionista il mio personale e non risalente iter formativo, Le confermo l'insostituibilità e l'indelegabilità dell'attuale tirocinio presso maturi avvocati, unitamente alla frequenza di scuole forensi.

Ritengo che l'affidabilità del reclutamento di nuove leve possa essere garantita solo con la militanza in c.d. prima linea e sotto la guida di chi, da tempo, naviga nel mondo della giustizia.

Se si vuol rendere sufficientemente sicura la difesa dei diritti del *quavis de populo* da parte dei futuri avvocati, la didattica per l'accesso alla professione forense non può trovare forme alternative o equipollenti diverse dall'effettivo esercizio – sotto controllo e verifica – dell'Avvocatura.

Senza con ciò voler svalutare la funzione svolta a favore dell'Avvocatura dall'Università, ma solo per rimarcare il ruolo naturale ed istituzionale, va detto che è ormai fuori discussione la necessità di creare – e non solo sulla carta – all'interno dell'iter scolastico, indirizzi e corsi specialistici, soprattutto teorico-pratici, destinati

a chi desidera successivamente dedicarsi alla professione forense.

Ciò da un lato consentirebbe allo studente in giurisprudenza di sondare subito e scientemente le proprie propensioni (e magari fargli guadagnare tempo se si è iscritto dicendo di voler fare l'avvocato e scoprire durante la pratica di non esservi portato); dall'altro eviterebbe il fastidioso, e talvolta traumatico, successivo impatto con la professione (specie con lo scritto e la ricerca).

L'Università dunque, senza spingersi a pretendere di sostituire l'effettiva pratica di studio e di Tribunale con mere esercitazioni scolastiche in corsi post-laurea, può validamente selezionare ed orientare alla professione forense i soggetti maggiormente portati, lasciando gli aspetti formativi legati all'attività forense agli Ordini Professionali da sempre depositari di questa funzione.

Perciò è quanto mai essenziale affinché al mondo della professione accedano coloro che hanno seguito una progressiva, graduale e completa strada formativa (prima scolastica e poi di pratica forense) che, in uno spirito di reciproca collaborazione, Università e Ordini Professionali si intendano sui loro distinti, ma concatenati compiti, giacché solo oculute e finalizzate sinergie portano a validi risultati pratici e servizi concreti ai cittadini unici veri e finali fruitori della funzione sociale dell'Avvocatura.

A questo punto credo sia doveroso compito dell'Avvocatura e dei suoi Organismi di Categoria non solo raggiungere le intese del caso ai vertici dello Stato, ma anche smascherare gli iniqui interessi di coloro che vorrebbero consentire anche a chi non ha mai messo piede in Tribunale o visto uno studio professionale, di accedere all'esame da avvocato e magari fregiarsi del titolo e pretendere di esercitarne le funzioni. Non è un caso che nello spirito del progetto di riforma dell'attività forense v'è l'intento di qualificare "avvocato" solo chi "fa l'avvocato" e non chi lo è solo sulla carta.

Sicuro di averLe fatto cosa gradita esprimendoLe la mia opinione a riguardo e lieto dell'incontro epistolare, La saluto con deferenza.

PRECISAZIONE

Nel numero scorso, nell'editoriale dal titolo "Quanti siamo?" abbiamo, tra l'altro, scritto "che il nostro Ordine presenta un solo iscritto professore universitario, il prof. Villani".

Apriti cielo! Siamo stati raggiunti da una serie di telefonate di protesta (perfino da qualche collega... amico dei presunti "offesi") le quali ci facevano presente che, grazie a Dio, abbiamo iscritti al nostro Albo tanti altri valentissimi colleghi docenti universitari che naturalmente ci onorano con la loro presenza.

Non si tratta di alcun errore che, se pure ci fosse, questa volta sarebbe da addebitare ad altri e non a noi. Il nostro ordinamento professionale, oltre all'Albo ordinario, prevede un "elenco speciale avvocati addetti ad uffici legali" ai sensi dell'art. 3 RDL 27/11/1933 n. 1578 e art. 69 R.D. 22/1/1934 n. 37, nonché un "elenco speciale avvocati docenti ordinari universitari" ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 11/7/1980 n. 382.

In quest'ultimo elenco (bastava consultare il nostro ultimo Albo) risulta iscritto solo il prof. Ugo Villani.

COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE NELLA “SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE”

SABINO FORTUNATO

1. Nell'ormai più che decennale saggio su “La certificazione del bilancio” (Jovenes Napoli 1985), a conclusione dell'indagine che dedicava – fra l'altro – ampio spazio in particolare agli “effetti legali” dell'istituto, mi permettevo di osservare che “le esitazioni sulla configurazione di particolari “effetti legali” della certificazione in termine di benefici speciali, imposti per legge a vantaggio dei gruppi di comando o del soggetto controllato, mostrano comunque che appare preferibile insistere, per la più corretta riuscita dell'istituto, nel perfezionamento *della funzionalità intrinseca del controllo del revisore*”.

Ed ovviamente tra i profili che avrebbero meritato i maggiori sforzi nella ricostruzione sistematica dell'istituto, e sui quali anch'io avevo cercato di offrire il mio contributo, segnalavo quelli relativi “ai rapporti fra revisore e società controllata”, al “compito di supervisione della Consob nei confronti dell'intero sistema di revisione contabile”, allo “sviluppo di modelli informativi adeguati alla equilibrata tutela dei molteplici interessi coinvolti”, e – ultimo ma certo non ultimo – al “dialogo più franco fra revisore e organi sociali all'interno del procedimento di formazione del bilancio d'esercizio (p. 577), nel che era implicito il

delicato e complesso problema dei rapporti fra i due tipi di controllo che ormai si erano delineati nell'ambito delle società con azioni quotate.

In occasione del più recente "libro bianco" della Consob in tema di revisione e certificazione (1990-91) che, forse per la prima volta e in termini così articolati, sollevava in sede istituzionale la questione dei rapporti fra collegio sindacale e revisore contabile, già avvertita sin dall'inizio della riforma del T.U. fra i nodi cruciali del sistema dei controlli societari, ribadivo la difficoltà di sottrarre ai sindaci, con esclusiva competenza allora del revisore, la funzione di controllo contabile nel permanere in capo ad essi della più generale funzione di controllo sull'amministrazione della società e del compito di fare proposte in merito all'approvazione del bilancio. Evidenziavo che forse sarebbe stato più opportuno – più che ipotizzare radicali riforme dei controlli alla stregua dei modelli diffusi in Europa e in particolare alla stregua del modello gestorio dualistico tedesco che si sarebbe tradotto in una sostanziale abrogazione del collegio sindacale e nella trasformazione in organo di gestione sovraordinato al consiglio di amministrazione – delimitare i compiti del collegio sindacale, responsabilizzandolo in occasione degli "atti di gestione determinante" delle sorti dell'impresa, piuttosto che diluendone le funzioni di riscontro sull'intera attività amministrativa e così rendendo irrealistica una tale estensione di compiti.

Alla vigilia dell'approvazione del "T.U. delle disposizioni in materia di mercati finanziari" molta acqua era passata sotto i ponti sia in termini di esperienza fatta sul campo sia in termini di innovazioni del quadro normativo.

Il sistema di revisione contabile, pur avendo contribuito unitamente alla attuazione delle direttive contabili comunitarie (IV e VII direttiva CEE, nonché le direttive speciali in materia di conti annuali e consolidati di banche e assicurazioni) e al costante lavoro di aggiornamento delle categorie professionali sul

versante della elaborazione di raccolte del cd. principi contabili e principi di revisione – allo sviluppo di una informazione societaria e contabile più adeguata alla tutela del mercato del risparmio, non sempre si è rivelato all'altezza del compito "certificatorio" assegnatogli. Ed alcune clamorose controversie che hanno visto la condanna al risarcimento dei danni di talune società di revisione sono indicative delle disfunzioni del sistema.

Nel contempo anche nei confronti di amministratori e sindaci – nonostante l'elaborazione professionale per questi ultimi dei principi di comportamento del collegio sindacale – si sono moltiplicate le azioni di responsabilità con una diffusa sensazione di panico in capo all'intera categoria dei sindaci.

Né francamente, al di là di una iniezione di maggior professionalità, l'attuazione dell'VIII direttiva sul controllo legale dei conti ha costituito l'occasione di una riforma davvero significativa dei controlli societari, poiché anzi una qualche maggior confusione si è introdotta nel continuo sovrapporsi di normative che hanno moltiplicato per "sedimentazione alluvionale" le figure delle società di revisione (cfr. il mio contributo su *Collegio sindacale e società di revisione*, in *Giur. comm.*, 1994).

Le questioni più importanti sul sistema dei controlli societari erano dunque rimaste pressoché intatte alla vigilia del T.U. delle disposizioni sui mercati finanziari e le opzioni di fondo restavano tutte da compiere.

Un rapido ed essenziale inventario di quelle questioni può costituire altresì la traccia degli appunti che a caldo intendo sviluppare, senza pretesa alcuna di esaustività, sulla riforma apportata al sistema del citato T.U.: 1) i controlli societari, a parte quello pubblicistico e amministrativo della Consob e di altre consimili Autorità, si sono rivelati tradizionalmente inefficienti con riguardo alla figura del collegio sindacale. Si deve per questo giungere ad una completa abrogazione dell'istituto e alla introduzione del solo controllo legale dei conti affidati a profes-

sionisti esterni altamente specializzati?; 2) una tale scelta deve riguardare tanto la società del “pizzicagnolo” di sottocasa quanto la grande impresa azionaria, ivi compresa quella organizzata a struttura di gruppo?; 3) il mantenimento del collegio sindacale deve accompagnarsi ad una più decisa “indipendenza” dell’organo rispetto ai destinatari primi del controllo, e cioè rispetto agli amministratori espressione di una data maggioranza assembleare. Come realizzare una tale “indipendenza” senza detrimento dell’efficienza gestoria?; 4) i compiti del collegio sindacale sono troppo ampi ed estesi per essere assolti in maniera proficua, a tutela degli interessi coinvolti. In quale direzione è opportuno modificare tali funzioni?; 5) la presenza della società di revisione nelle società con azioni quotate si deve tradurre in una espropriazione parziale delle funzioni del collegio sindacale o i due organismi di controllo continueranno in qualche modo a sovrapporsi?; 6) e infine la “revisione contabile” delle società iscritte nell’apposito Albo Consob può essere adeguatamente migliorata, sì da precisarne anche le intrinseche limitazioni a migliore affidabilità dei destinatari del “giudizio” del revisore?

2. In realtà la delega legislativa recata dall’art. 21, co. 4°, legge 6 febbraio 1996, n. 52 già dava risposta ad alcuni quesiti – generalissimi –, così delimitando i compiti della cd. “Commissione Draghi” e del legislatore delegato: “In sede di riordino normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potrà essere altresì modificata *la disciplina relativa alle società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale*, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, *secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza*”.

La delega è amplissima, anche per quel che concerne la materia dei controlli societari. L’unico reale limite è costituito del-

l'*ambito applicativo* della riforma che esclude in questa fase una modifica generalizzata del sistema dei controlli interni all'intero universo delle società azionarie e/o di capitali e la limita espressamente alle "società emittenti titoli sui mercati regolamentati". Anche i *criteri direttivi* della delega, individuati nel rafforzamento della tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza, pur segnando una importante direttrice di marcia all'esercizio del potere delegato, si rivelano alla prova dei fatti un'indicazione generalissima, dovendosi necessariamente combinare con le esigenze di funzionalità ed efficienza dell'istituto societario e dunque con gli interessi che talvolta si esprimono nel capitale di comando. Ad esempio, optare per il mantenimento del collegio sindacale ovvero per la sua soppressione con introduzione di un sistema gestorio dualistico può risultare scelta neutra rispetto alla finalità di tutela del risparmio e delle minoranze azionarie, ben più pregnante rivelandosi a tali fini la concreta articolazione degli istituti.

Va anche sottolineato che l'*ambito applicativo* della riforma dei controlli è stato poi dal T.U. mantenuto in limiti meno estesi di quanto astrattamente consentisse il dettato normativo, sì che punto di riferimento è stata la tradizionale categoria delle "società con azioni quotate" (art. 119) piuttosto che la più generale categoria delle "società emittenti *titoli* sui mercati regolamentati" (e dunque titoli non necessariamente "azionari"). L'idea di fondo che sembra sorreggere questa costruzione "a cascata piramidale" della disciplina delle società emittenti titoli sul mercato finanziario (cfr. Titolo II e III del T.U.: innanzitutto le regole sulla "sollecitazione all'investimento" e quindi sulle "offerte pubbliche di acquisto o di scambio"; poi le regole su tutti gli "emittenti quotati" con riguardo alla "informazione societaria" e poi la "disciplina delle società con azioni quotate" con norme speciali su "assetti proprietari", "tutela delle minoranze", "deleghe di voto", "azioni di risparmio", "collegio sindacale" e "revisione contabile") è che in via di principio l'appello al pubblico rispar-

mio che non si realizzi per il tramite partecipativo al capitale azionario e nei mercati regolamentati non deve tradursi in modificazioni strutturali-organizzative della società emittente, a ciò sembrando sufficiente una tutela per così dire tutta esterna all'organizzazione societaria. Si rafforza, insomma, l'idea che la "società con azioni quotate" costituisce *tipo societario a sé stante* nel panorama della figura più generale della società per azioni di diritto comune. Il che può non essere insignificante sulle soluzioni interpretative relative alla disciplina dei controlli societari e in particolare sulla portata meramente interpretativa o piuttosto innovativa di talune indicazioni normative sui compiti del collegio sindacale e sulla loro eventuale generalizzazione all'istituto del *collegio sindacale in sé*, quale che sia il modulo societario in cui l'organo si trovi inserito.

È comunque evidente: la scelta del legislatore delegato ha inteso mantenere per quanto possibile l'attuale sistema dei controlli societari, sistema che nelle società con azioni quotate resta di tipo dualistico. Al dualismo degli organi gestori, sulla falsariga del modello tedesco (trasmigrato com'è noto anche in Francia e in Olanda), ha preferito il dualismo degli organi di controllo, mantenendo invece carattere monistico all'organo amministrativo.

L'opzione a me pare sensata, conforme alla tradizione latino-anglosassone quantomeno sul versante del modello gestorio. Certo riconferma sul versante dei controlli l'anomalia tutta italiana di un collegio sindacale tutto interno alla struttura societaria; ma non mi sarebbe parso ragionevole cancellare con un colpo di spugna un patrimonio di esperienze professionali maturato nel corso di un secolo, proprio ora che la categoria dei sindaci sembra orientarsi ad una maggiore professionalizzazione e responsabilità.

V'è chi ha osservato che il ruolo e i poteri assegnati al collegio sindacale nella società con azioni quotate introduce instabilità nel governo dell'impresa e che allora sarebbe stato più logico ed opportuno spingere sino in fondo la riforma adottando il model-

lo dualistico di tipo germanico. Non credo che le “innovazioni” recate dal T.U. facciano del collegio sindacale un altro organo di gestione; semmai ne rafforzano l'indipendenza e fors'anche l'efficienza. Ma su questo si tornerà fra non molto.

3. Prima ancora, tuttavia, di entrare nel merito delle soluzioni adottate dal T.U. nella concreta articolazione dei controlli sulle società con azioni quotate facenti capo a collegio sindacale e società di revisione, sembra opportuno svolgere qualche riflessione sulla tecnica legislativa adoperata per disciplinare gli istituti, anche sul piano del singolare concorso delle fonti normative.

Innanzitutto, per quanto riguarda in ispecie il collegio sindacale, si è provveduto a dichiarare inapplicabili talune norme codicistiche al detto organo nell'ambito delle società con azioni quotate. Il che significa che quelle norme codicistiche non sono affatto abrogate, restando pienamente applicabili ai collegi sindacali per così dire di diritto comune; e che anzi all'occorrenza vengono richiamate per affidare talune funzioni – già dei sindaci – alla società di revisione.

In secondo luogo si tende a valorizzare la fonte statutaria, disponendosi che all'autonomia della singola società compete per esempio stabilire il numero dei componenti del collegio sindacale, fra membri effettivi e supplenti comunque non inferiori rispettivamente alla soglia di tre e due; così come allo statuto è affidata la determinazione delle modalità di nomina del Presidente del Collegio.

E se l'intrusione della fonte statutaria sembra ricondurre il collegio sindacale ad elemento organizzativo della società quotata, di contro non sembrano emergere analoghe aperture nei confronti della revisione contabile affidata alle società di revisione. In altre parole quest'ultimo istituto, più strettamente legato agli interessi generali e indisponibili posti a tutela del pubblico risparmio, sembra tutto affidato a fonti eteronome di regolamentazione.

Inutile sottolineare come anche in questo campo emerga il concorso delle fonti legislative con quelle regolamentari, affidate al Ministero del Tesoro o alle autorità di vigilanza (Consob, ma anche Banca d'Italia, Isvap). Significativo tuttavia che talune indicazioni già emerse a livello di raccomandazioni o regolamenti Consob (ad esempio il dovere di informazione periodica del consiglio di amministrazione nei confronti dei sindaci; o ancora la tipologia dei giudizi del revisore) si siano consolidate in norme aventi ormai forza sovraordinata di legge.

4. La riforma del *collegio sindacale* nelle società con azioni quotate si è sviluppata lungo tre direttrici di fondo: il rafforzamento della *indipendenza* dei sindaci, la più puntuale *delimitazione dei compiti e "doveri" assegnati*, il rafforzamento dei relativi *poteri di indagine e comminatori*.

Ma andiamo per gradi.

Sul piano della *indipendenza* certamente la maggiore innovazione è l'introduzione del cd. sindaco o dei cd. sindaci di minoranza, unitamente alla previsione che determinate regole di composizione, elezione ed efficienza del collegio devono trovare collocazione nello statuto della società.

Ma l'indipendenza dei sindaci è strettamente correlata anche al complesso dei poteri dai medesimi esercitati e meglio ancora al rilievo autonomo che ormai tende ad assumere l'organo nei confronti degli altri organi societari (assemblea, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, dipendenti) e dei soggetti e autorità esterne di vigilanza (società di revisione, Consob, Tribunale).

Il tradizionale nodo della comune origine di controllati e controllanti, connesso alla circostanza che i sindaci vengono eletti dalla medesima maggioranza assembleare che elegge gli amministratori, è stato affrontato imponendo quale contenuto minimo – sul punto – dello statuto della società con azioni quotate non solo la determinazione non inferiore a tre dei mem-

bri effettivi e non inferiore a due dei membri supplenti, nonché dei criteri e modalità per la nomina del presidente del collegio, ma di “clausole necessarie ad assicurare che un *membro effettivo sia eletto dalla minoranza*” e che “se il collegio è formato da più di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a due”.

La interpretazione più funzionale del disposto normativo, a fronte del dubbio che letteralmente la garanzia per la minoranza sia limitata al momento elettivo del membro effettivo, così potendosi determinare nel corso del mandato la decadenza e comunque la cessazione dalla carica del medesimo con subentro di altro membro che in quanto supplente sarebbe stato invece eletto pur sempre dalla maggioranza, dovrebbe indurre a spostare sulla articolazione concreta delle clausole statutarie la garanzia non solo e non tanto della elezione del sindaco di minoranza ma anche e soprattutto della permanenza più o meno costante nel collegio di tale espressione della minoranza.

Certo si tratterebbe poi di definire, in presenza del mancato adeguamento dello statuto ai principi legali ovvero in presenza di clausole apprezzabili come nulle, quali meccanismi sostitutivi possono scattare ad integrazione della carente volontà corporativa.

La prospettiva delineata con la riforma si muove comunque nell'ottica che accentua a mio avviso la natura pur sempre privatistica del collegio sindacale anche in termini di interessi perseguiti, contro le attese e/o prospettate invadenze di poteri esterni (Autorità amministrativa, Autorità Giudiziaria) all'assemblea dei soci nella nomina dell'organo interno di controllo. Il collegio sindacale resta fondamentalmente il referente di vigilanza dell'assemblea dei soci, dell'intera assemblea nelle sue componenti di maggioranza e minoranza.

Non nego sussista un ruolo referente anche nei confronti di soggetti e autorità esterne, ma esso non mi pare snaturare la funzione tipica del collegio sindacale.

LA CASSAZIONE RIAPRE IL DIBATTITO SULLA NATURA GIURIDICA DEL MUTUO DISSENSO CON UNA MOSSA ANNUNCIATA O INCONSAPEVOLE

ATTILIO A. DIBARI

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 marzo 1997 n. 2040, ha, di fatto, riaperto il dibattito sulla natura giuridica del mutuo dissenso. La sentenza in questione ha disposto che *“lo scioglimento per mutuo dissenso di un contratto di trasferimento della proprietà immobiliare – per la conclusione del quale è richiesta la forma scritta ai sensi del n. 1 dell’art. 1350 cod. civ. – deve anch’esso risultare da atto scritto, perché, per effetto dello scioglimento, si opera un nuovo trasferimento della proprietà al precedente proprietario”*.

La Corte, riaprendo un dibattito sopito oramai da anni ed affermando che vi si ravviserebbe “un nuovo trasferimento della proprietà”, ha esplicitamente dato credito alla tesi, in dottrina minoritaria, della natura di *contrarius actus* dell’atto di mutuo dissenso. In altri termini tale negozio avrebbe un contenuto uguale e contrario rispetto al negozio da risolvere.

Ma per capire fino in fondo quanto possa essere importante questa recente decisione della Suprema Corte, è opportuno sia fare un breve excursus delle precedenti decisioni così come analizzare il dibattito esistente in dottrina.

1. Evoluzione giurisprudenziale

In tema di mutuo dissenso si può, innanzitutto, segnalare una prima pronuncia della Corte¹ la quale, senza apparentemente porsi il problema della sua natura giuridica, si è pronunciata per la “libertà di forma” del mutuo dissenso. In un secondo momento la giurisprudenza², oltre a confermare la tendenza per la tesi non formalista, ha preso posizione riguardo alla natura giuridica ritenendo che il negozio di mutuo dissenso avesse natura di negozio risolutorio. Successivamente, pur non cambiando opinione sulla natura giuridica, il giudice di legittimità³ ha ripetutamente ritenuto che il negozio risolutorio di un precedente contratto di vendita immobiliare dovesse necessariamente rivestire la forma scritta *ad substantiam*.

A tal punto pareva evidente come la Suprema Corte, inconsapevolmente o meno (giacché l'occasione per trattare della natura giuridica era sempre e solo quella della forma del mutuo dissenso), avesse preferito, o secondo alcuni⁴ avesse dato per scontato, che il mutuo dissenso avesse natura di negozio risolutorio.

Sta di fatto che con la recente pronuncia il giudice di legittimità – e non a ragion veduta secondo il mio parere – ha completamente cambiato indirizzo riguardo alla natura giuridica del negozio di mutuo dissenso (anche se forse la decisione era nell'aria visto che precedentemente⁵ la Suprema Corte si era “stranamente” pronunciata per la “non retroattività” del negozio risolutorio). In altri termini il giudice – usando peraltro le stesse parole di una precedente sentenza⁶ – ha ritenuto, smentendo anni di evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in tal senso, il negozio di mutuo dissenso niente di più che un *contrarius actus*.

2. L'orientamento della dottrina

2.1 *La teoria dell'atto di adempimento*. Un autorevolissimo autore⁷ ha sì ritenuto che il mutuo dissenso abbia natura risoluto-

ria. Ma ha corretto tale impostazione precisando che esso sarebbe, al contempo, costituito da due negozi: il primo a carattere obbligatorio ed il secondo mero atto di adempimento traslativo.

2.2 *La teoria del contrarius actus.* Altri autori⁸, partendo dalla convinzione irrinunciabile della definitività degli effetti del contratto, ritengono che gli effetti negoziali, una volta concluso il contratto, non possano essere più eliminati se non, appunto, con la stipulazione di un negozio avente un contenuto “uguale e contrario” rispetto al negozio che si vuole eliminare. Anzi, secondo questi autori, sarebbe già impossibile parlare di “eliminazione del negozio”, potendosi invece parlare solo di “eliminazione degli effetti”.

2.3 *La teoria del negozio risolutorio.* Altra parte della dottrina⁹ ritiene – contrariamente a quanto affermato sia da altra dottrina ora esaminata, sia dalla giurisprudenza in questione – che nel nostro ordinamento ci sia spazio per un’autonoma figura di “negozio risolutorio”.

3. Attualità e logicità della natura risolutoria

La preferenza che va accordata alla c.d. teoria risolutoria ha, innanzitutto, presupposti di carattere normativo.

In primo luogo vi è la norma che disciplina la nozione di contratto, l’art. 1321 cod. civ., che così recita “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Questa norma, contrariamente al netto rifiuto posto dai sostenitori della teoria del *contrarius actus* anche solo di configurare il negozio risolutorio, prevede che possa esistere nel nostro ordinamento questa figura. Tale “tipo” di contratto, inoltre, avrebbe tutti gli elementi

propri di ciascun contratto, ma con la “caratterizzazione” risolutoria. Ed è così che, nel mutuo dissenso, l'accordo delle parti sarebbe volto, appunto, ad eliminare il precedente contratto; la causa, ritenuta come l'interesse particolare perseguito dalle parti, si configurerebbe nella risoluzione del contratto; l'oggetto sarebbe variabile e andrebbe ad identificarsi con il negozio che, di volta in volta, si andrebbe ad “eliminare”. Per quanto riguarda la forma ritengo che la regola, come consueto, sia la libertà. Il perseguimento di una particolare forma da parte dei contraenti sarebbe niente di più se non un onere di questi ultimi. È evidente infatti che, qualora le parti ad esempio, avessero interesse a rendere opponibile il negozio nei confronti dei terzi le stesse avranno il corrispondente interesse (od obbligo) ad optare per la forma scritta.

In secondo luogo, sempre a sostegno della tesi risolutoria, può citarsi anche l'art. 1372 cod. civ. il quale prevede che “...il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”. In contrario si è affermato¹⁰ che tale norma, a causa della tipicità dei diritti reali, non può essere applicata nei casi in cui l'effetto già prodottosi abbia natura reale. Ma si è risposto che alla tipicità dei diritti reali non corrisponde necessariamente il *numerus clausus* anche dei negozi traslativi dei diritti reali¹¹.

Tuttavia anche motivi di opportunità consentono di sposare la tesi della risolutività. Autorevole dottrina¹², al fine sia di confutare fino in fondo la teoria del *contrarius actus* oltre che di dimostrarne la fallibilità soprattutto sul piano pratico, ha proposto un noto caso: “Tizio dona a Caia, sua amante, alcuni gioielli. Troncata la relazione per il comportamento offensivo di Tizio, Caia non vuole più possedere quei doni ed entrambi, d'accordo, ne decidono la restituzione. È assurdo ravvisare nel loro accordo una nuova donazione e ritrovare, perciò, un anacronistico *animus donandi* in Caia che ormai odia Tizio, come, d'altra parte, è

assurdo pensare che l'ordinamento giuridico non consenta loro altro mezzo per raggiungere l'intento che perseguono"¹³.

Il brillante esempio riportato, oltre a poter essere calato in altri tipi di contratti (si pensi alla locazione, al mandato ecc.), dovrebbe chiarire, una volta per tutte e contrariamente alle oscillazioni giurisprudenziali, la logicità oltre che la legittimità della soluzione qui prospettata. Più difficoltà, in verità, possono scorgersi nell'adattare il caso ora citato al contratto di compravendita, ma, visto che il "negozio risolutorio", come dimostrato, sarebbe riconosciuto dall'ordinamento e ben si calerebbe nello schema tipico del contratto così come definito dal codice civile nei suoi elementi essenziali (accordo - causa - oggetto - forma), non si vede perché se ne dovrebbe negare la configurabilità solo per il contratto di gran lunga più diffuso nella realtà dei traffici.

4. Conclusioni

La sentenza che ha suscitato le attuali riflessioni potrebbe essere letta in una doppia luce: o si è trattato di una svolta "annunciata" oppure la Corte si è resa protagonista di una svolta "inconsapevole".

A sostegno della prima tesi vi è la circostanza per la quale il giudice di legittimità qualche anno fa¹⁴, come già spiegato, aveva deciso, nella stessa materia, per la non retroattività degli effetti del negozio risolutorio, e questa pronuncia potrebbe essere letta come un sintomo dell'imminente svolta.

Altri elementi farebbero, invece, ritenere che la svolta, o il passo indietro se si preferisce, sia stata compiuta dalla Corte "inconsapevolmente". Gli elementi che farebbero preferire questa seconda soluzione sono essenzialmente due: il primo consiste nel fatto che il giudice di legittimità, trattando un caso del tutto identico, non avrebbe fatto altro che riproporre una vec-

chia sentenza¹⁵ (se si confronta, la massima è assolutamente identica), aderente alla tesi del *contrarius actus*, senza porsi troppi problemi di natura squisitamente teorica; il secondo elemento, che tra l'altro avvalorerebbe il primo, è dato dal fatto che il problema della natura giuridica del mutuo dissenso non è mai stato affrontato direttamente dalla Suprema Corte, la quale invece l'ha sempre trattato in maniera mediata e cioè solo quando ha avuto l'occasione di decidere in ordine a quello che, probabilmente, è ritenuto da quella autorità il problema più spinoso (la forma) ed operando, appunto, come ritengo, una svolta inconsapevole.

Comunque la si voglia vedere, è opportuno che la Suprema Corte intervenga per fare chiarezza.

¹ Cass. 28 maggio 1983 n. 3692.

² Cfr. Cass. 16 dicembre 1986 n. 7551 e Cass. 6 giugno 1988 n. 3816.

³ Cfr. Cass. 28 agosto 1990 n. 8878 e Cass. 7 marzo 1992 n. 2772.

⁴ G. CAPOZZI, *Il mutuo dissenso*, in Riv. Not., 1973 oltre che *Il mutuo dissenso nella pratica not.*, in Vita Not., 1993.

⁵ Cass. 28 aprile 1993 n. 5065.

⁶ Cfr. Cass. 20 dicembre 1988 n. 6959.

⁷ F. GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, in *Il codice civile*, commentato diretto da P. SCHLESINGER, Milano.

⁸ BIONDI, *Le donazioni*, Torino; CARRESI, *Il contratto*, Milano; MIRABELLI, *Il contratto in generale*, Torino.

⁹ BIANCA, *Il contratto*, Milano; CAPOZZA, *op. cit.*; LUMINOSO, *Il mutuo dissenso*, Milano; MESSINEO, voce *Contratto*, in *Enc. dir.*, Milano; SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli.

¹⁰ SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, Milano.

¹¹ Contra GAZZONI, *op. cit.*

¹² CAPOZZI, *op. cit.*

¹³ Tratto pedissequamente da CAPOZZI, *op. cit.*

¹⁴ V. nota n. 5.

¹⁵ V. nota n. 6.

IL REGIME DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA E LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI: UNA DUBBIA IPOTESI DI COMPATIBILITÀ

MASSIMILIANO CHIEPPA

In materia di esecuzione penale, è degna di essere menzionata un'ipotesi quanto meno dubbia di compatibilità tra due istituti: in particolare, l'affidamento in prova al servizio sociale, previsto dall'ordinamento penitenziario con L. 354/75, successivamente modificata dalla L. 663/86, e rientrante tra le misure alternative alla detenzione e la sorveglianza speciale di PS considerata una misura di prevenzione personale. Tale dubbio di compatibilità tra i due istituti è sorto in sede di prassi applicativa ed è confortato da una giurisprudenza di legittimità sempre più incline a riconoscerne l'assunto, argomentando dal diritto positivo.

Va, innanzitutto, chiarita la diversità della natura e dei presupposti richiesti per l'applicazione delle due misure.

L'affidamento sociale in prova è una misura di carattere penale che interviene nella fase di esecuzione del processo penale, ha natura giurisdizionale perché il relativo procedimento di concessione od eventuale revoca si svolge davanti al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del p.m. o il pretore investito dell'esecuzione. È un provvedimento disposto entro un limite predeterminato di pena inflitta, a seguito di un giudizio prognostico che valuti favorevolmente la prospettiva risocializzante del condannato e, nei casi in cui è concessa a favore di soggetti che abbiano commesso reati in relazione al loro stato di

tossicodipendenza, è necessaria la dimostrazione di avere in corso o di volere intraprendere, di pari passo, un cammino socio-terapeutico concordato dal condannato con la struttura sanitaria pubblica presente sul territorio (Sert, Asl).

Rimane, pur sempre, una misura di carattere afflittivo poiché restrittiva della libertà personale del reo mediante la previsione di prescrizioni. Solo il suo esito positivo estingue la pena ed ogni altro effetto penale. Implica, comunque, un'assenza di attualità della pericolosità sociale del reo. Al contrario, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS è di natura amministrativa applicabile indipendentemente dalla previa commissione di un fatto di reato. È una misura speciale preventiva che presuppone, invece, l'attualità della pericolosità sociale dei soggetti a cui viene proposta, desunta da sospetti sostenuti da soli "elementi di fatto". Può dirsi che essa è il frutto di un diritto penale della personalità (o dell'autore) che ad una ricostruzione oggettivo-fattuale del reato preferisce ed antepone (o fa precedere) considerazioni ipotetiche circa l'eventuale commissione di un reato che ancora non c'è. Se, in astratto, tale misura di prevenzione è applicabile a soggetti socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica che non abbiano (mai od ancora) commesso alcun reato, nella prassi essa è applicata a soggetti che hanno già in corso un procedimento penale o che già siano stati riconosciuti responsabili di un delitto con sentenza. Si riscontra, in tale evenienza, il primo motivo di contraddizione logico-giuridica da cui è affetta tale misura: il suo carattere afflittivo e restrittivo della libertà di movimento del soggetto in via amministrativa sarebbe assorbito dalla misura penale della condanna inflitta che, se detentiva, annulla definitivamente la libertà personale del soggetto. Relativamente all'ipotesi in cui al soggetto condannato già sorvegliato speciale è concesso di spiare la condanna in regime di esecuzione penale esterna (nella fattispecie concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale

ex art. 47 O.P.) si pone il problema dell'ammissibilità o meno di una persistenza della misura amministrativa di polizia. Infatti, poiché il regime di esecuzione penale esterna (ex artt. 47 e 47 bis O.P.) comporta, da parte dell'organo che lo dispone, una valutazione in positivo dell'operato della persona che ne deve fruire, e visto che la ratio ispiratrice dell'affidamento in prova è da ricollegarsi ad una valutazione del legislatore che ha inteso concedere alle persone rientranti in quella categoria una "possibilità sociale" per riscattare precedenti esperienze vissute ai margini della legalità, si può concludere che esso regime ha sicuramente natura premiale. Tutto ciò non può conciliarsi con il persistere della sorveglianza speciale di P.S., la quale, invece, come detto, trova fondamento in una valutazione di "attualità della pericolosità sociale" del soggetto che ne deve essere sottoposto. Appare irrazionale prima sul piano logico e poi su quello giuridico la comunanza delle due misure. Ciò significa che una medesima persona è considerata contemporaneamente "pericolosa" per la sicurezza pubblica, dal punto di vista amministrativo, ed invece meritevole di fiducia sul piano penale, in considerazione del principio costituzionale ex art. 27 c. 3° Cost. al punto da concedergli l'affidamento in prova.

Coraggiose aperture sul punto sono state operate dalla Cassazione che ha riconosciuto la incompatibilità tra le due misure affermando la contraddittorietà in termini tra la dichiarazione di pericolosità sociale e la dichiarazione di fiducia sull'idoneità del soggetto condannato a tenere un comportamento socialmente adattato.

La stessa S.C. ha suggerito la revoca della sorveglianza speciale e non la sua mera sospensione, presupponendo la cessazione della causa che ne ha determinato la emanazione, sopraggiungendo elementi quali l'ottemperanza agli obblighi stabiliti nelle prescrizioni o l'assunzione di lavoro stabile, indicativi del riadattamento sociale e della cessata pericolosità. Anche quando la

S.C. ha diversamente ritenuto applicabile la misura della sorveglianza in costanza di espiazione detentiva della pena prospettando come compatibili le due misure, (seppur posticipando l'esecuzione della sorveglianza speciale alla cessazione dello stato di detenzione), ha valutato positivamente l'incidenza (positiva) della funzione risocializzante della pena in virtù dell'espiazione ed al fine di chiedere la revoca.

Si pensi al caso di un affidato sorvegliato speciale che lavori alle dipendenze di un venditore ambulante il quale, quotidianamente, si sposta da un città all'altra o da una regione all'altra in virtù della natura della sua attività. Si pensi all'effettività del suo diritto ad un sano reinserimento sociale mediante questo lavoro nell'ipotesi di contemporaneità delle due misure e, quindi, alla diversità della natura delle prescrizioni impostegli: prescrizione amministrativa di polizia di darsi a proficuo lavoro e, contemporaneamente, divieto di allontanarsi dalla propria dimora senza preventivo avviso all'autorità di p.s. (ottenendo il visto di polizia sulla carta precettiva ben quattro volte per la partenza e per l'arrivo da e per il luogo di lavoro e da e per la propria dimora) ed alle prescrizioni giurisdizionali del Tribunale di Sorveglianza che, invece, non contemplano immediatamente l'obbligo di darsi a proficuo lavoro privilegiando, al contrario, il cammino terapeutico almeno nei casi previsti ex art. 47 bis, con la eventualità futura di autorizzare, su richiesta dell'affidato, una volta per tutte, l'allontanamento dal comune di residenza per comprovati motivi di lavoro e senza la necessaria formalità defatigante del visto amministrativo di polizia in entrata ed in uscita dal luogo di dimora abituale.

In definitiva, ciò che la Cassazione non ha potuto affermare ma che il legislatore ancora potrebbe stabilire è una declaratoria di incompatibilità "ope legis" tra le due misure con revoca di diritto della misura amministrativa, già dall'emissione dell'ordinanza di affidamento in prova al Servizio sociale.

Un'ultima considerazione è degna di attenzione: se il legislatore accogliesse tale suggerimento, in linea di pura ipotesi, ci si potrebbe domandare allora quid iuris nel caso di esito negativo della prova in corso di affidamento, con conseguente valutazione negativa dell'affidato, rispetto al requisito della pericolosità sociale che ridiventa attuale e mancando stavolta la misura amministrativa ormai decaduta automaticamente all'atto dell'affidamento. La risposta la fornisce l'art. 47 co. 11 e 12 O.P. allorché stabilisce la revoca dell'affidamento in prova con il relativo ritorno in istituto per il condannato e la non estinguibilità della pena e di ogni altro effetto penale, se non al termine della espiazione "detentiva" residua.

Dal punto di vista processuale, premesso che l'attuale previsione normativa in merito all'applicazione e revoca delle misure alternative alla detenzione è assistita da tutte le ordinarie garanzie processuali giurisdizionali, così come eguale giurisdizionalizzazione è prevista in presenza di un'istanza di revoca della misura di prevenzione avanzata dall'affidato (artt. 4 e 7 L. 1423/56 succ. modif.) si registra una duplicazione di fasi giurisdizionali, un appesantimento procedurale che verrebbe eliminato con la possibile revoca della sorveglianza speciale od, al limite, ipotesi alternativa e più attenuata potrebbe essere costituita da una previsione di sospensione di diritto della stessa in presenza di un'ordinanza di affidamento e con conseguente successiva revoca automatica nel caso di esito positivo della prova ex art. 47 bis ult. comma.

Insegnamento al giovane avvocato

"Hai sbagliato, di fronte al Giudice sii sempre calmo e tranquillo, così solo puoi pensare che Egli ritenga che tu abbia ragione".

(Carlo Arturo Jemolo)

XXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Il Congresso

espressione unitaria di tutte le componenti nell'Avvocatura italiana, ribadita la rappresentanza istituzionale del Consiglio nazionale forense e dato atto dell'insostituibile apporto propositivo delle associazioni forensi

impegna

l'Organismo unitario dell'avvocatura, rappresentante politico dell'intera classe forense, a dare attuazione, in forza dei poteri di cui all'art. 6 dello Statuto, ai seguenti deliberati.

A) Sulle modifiche costituzionali:

Promuovere presso gli organi istituzionali le opportune iniziative perché siano recepiti nel testo costituzionale, in continuità con quanto già proposto, a garanzia dell'effettiva attuazione dell'art. 24 della Costituzione, i seguenti principi:

- a) La tutela giurisdizionale si attua attraverso giusti processi di ragionevole durata.
- b) L'Avvocatura è libera ed indipendente.
- c) Il giudice e le parti del processo sono i soggetti essenziali dell'esercizio della giurisdizione.
- d) La legge garantisce l'imparzialità del giudice e la parità tra le parti nel processo anche attraverso la separazione delle carriere.

e) La legge assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa in ogni fase del procedimento anche da parte dei non abbienti.

B) Sulla giustizia penale

Risulta che:

- Il processo penale deve essere informato a regole di garanzia assolutamente ineludibili;
- la scelta legislativa del processo accusatorio è stata in buona parte negata attraverso una interpretazione e una novellazione in totale antinomia con i principi del processo accusatorio;
- di conseguenza, è indispensabile la costituzionalizzazione dei principi del processo accusatorio anche salvaguardandone la progressiva attuazione;

• peraltro, è altrettanto indispensabile intervenire con urgenza sui sistemi ordinamentali e segnatamente sull'Ordinamento giudiziario, al fine di renderlo compatibile con il sistema processuale;

devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:

- l'attuazione dei principi del contraddittorio e dell'oralità, di cui l'art. 513 c.p.p. è la prima ma insufficiente affermazione del sistema delle garanzie;
- sul rifiuto tassativo della istituzione, anche surrettizia, del meccanismo del doppio binario o della giurisdizione speciale e di istituti che di fatto comprimano la presenza delle parti personalmente e l'effettività della difesa;
- l'attuazione piena ed effettiva del principio di formazione della prova dinanzi al giudice del dibattimento, delimitando i casi di anticipata formazione probatoria;
- l'affermazione della collegialità come regola e la limitazione della monocraticità;
- il mantenimento dei due gradi di giudizio in merito a garanzia della correttezza dei giudizi;

- la ridefinizione dei riti alternativi secondo i principi del processo accusatorio, l'ampliamento dell'istituto di patteggiamento e la modifica del rito abbreviato;
- l'attuazione di un rigoroso sistema di regolamentazione delle indagini difensive che realizzi in concreto la parità fra le parti nel processo;
- la necessità di una definizione legislativa dei "riscontri" nell'ambito della valutazione della prova che preveda la tassativa esclusione della impropria utilizzazione, quale riscontro delle dichiarazioni di coimputati, anche in procedimenti connessi;
- l'attuazione effettiva della difesa d'ufficio con anticipazione dei relativi oneri a carico dello Stato;
- la rigida separazione dei ruoli, delle carriere, del sistema di reclutamento tra giudici e magistrati del P.M., ferma restando la loro garanzia di autonomia ed indipendenza;
- la modifica della disciplina sui collaboratori di giustizia e della loro difesa tale da garantire la spontaneità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini;
- la partecipazione dell'Avvocatura nella fase della esecuzione della pena e l'istituzione di un osservatorio permanente interno agli istituti penitenziari, al fine di assicurare, in attuazione dell'art. 27 della Costituzione, la funzione rieducativa della pena.

C) Sulla giustizia civile:

- In mancanza dell'adeguamento dell'organico e delle strutture giudiziarie, la recente legge istitutiva delle "sezioni stralcio" – indicate a suo tempo dall'avvocatura come ragionevole soluzione, ancorché transitoria, della gravissima crisi del settore e del suo arretrato – avendo privilegiato ragioni di contenimento della spesa pubblica senza garantire la selezione qualitativa e l'indipendenza dei giudici aggregati, ne ha stravolto l'impianto originario e necessita, pertanto, di sostanziali modifiche volte ad impedirne il prevedibile fallimento;

- l'essenziale servizio giustizia non deve essere occasione per la imposizione di balzelli che di fatto ne penalizzano l'accesso alle categorie più deboli e comprimono il loro diritto di difesa; sono quindi necessari idonei interventi volti alla defiscalizzazione del processo e, comunque, alla razionalizzazione dei suoi costi;

- i processi esecutivi e fallimentari sono inadeguati a garantire l'effettività delle decisioni e la certezza dei diritti; si impone, pertanto la loro immediata revisione che riconduca i processi esclusivamente in ambito giurisdizionale.

D) Sulla giustizia amministrativa:

considerata la gravità della situazione, è indifferibile adottare misure volte alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al T.A.R., alla sollecita trattazione delle sopravvivenze e alla deflazione del contenzioso. Si impone, con l'adeguamento degli organici, anche la costituzione di sezioni stralcio costituite da avvocati di comprovata preparazione, adeguatamente remunerati, e l'introduzione di istituti sostanziali per prevenire l'instaurazione delle controversie, con effetti deflattivi sulla giurisdizione.

E) Sulla giustizia minorile

il sistema della giustizia minorile deve garantire, in ogni fase ed anche nei procedimenti camerati, la presenza del difensore e l'effettività del contraddittorio.

F) Sull'ordinamento professionale

- nel momento in cui l'avvocatura è impegnata ad ottenere il nuovo ordinamento professionale che imponga l'effettività delle funzioni e dei compiti degli iscritti agli albi, non è accettabile il permanere del "comma 56 bis", che, nel consentire un accesso indiscriminato e non qualificato di soggetti legati a rapporti di lavoro dipendente, non è in grado di garantire la libertà e l'autonomia dell'esercizio professionale. Tale normativa contrasta in

maniera insanabile con la nuova regolamentazione dell'accesso alla professione forense prevista nel disegno stralcio Mirone. Si impone, pertanto, che gli organi dell'avvocatura svolgano pressante azione perché, entro il 31 ottobre 1997, sia abrogato il "comma 56 bis", anche perché non siano invocabili posizioni quesite;

- attesa la rilevanza del problema relativo all'accesso alla professione e dell'opportunità di coinvolgere su tale tema fondamentale l'intera avvocatura, indice un referendum tra tutti gli iscritti agli albi sul progetto stralcio Mirone relativo all'accesso, mandando all'OUA di stabilire, in collaborazione con gli Ordini, i tempi e le modalità di svolgimento;

- ribadisce la necessità di una radicale trasformazione del corso di laurea in giurisprudenza, propedeutico ad una corretta formazione professionale, da realizzarsi con l'istituzione di scuole di formazione promosse e gestite dalle istituzioni forensi e l'esclusività dell'esercizio della pratica, con la previsione di idonei strumenti di reale controllo da parte dei consigli degli ordini;

raccomanda

ai Consigli dell'Ordine la rigorosa applicazione dei principi fondamentali della deontologia anche come tipizzati dal codice deontologico del Consiglio Nazionale Forense solennemente presentato al Congresso per garantire il livello professionale della categoria;

conferma

la validità del codice di autoregolamentazione sulla astensione della udienza, approvato dall'Organismo unitario, garantendo le autonomie decisionali a livello territoriale, sempre nel rispetto dei principi generali;

individua

quale ulteriore forma di protesta contro l'inefficienza del sistema giustizia e l'inadeguatezza e il ritardo degli interventi normativi, il ricorso massiccio alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.

LA CARTA CICERONE

Avremo pure altri problemi e guai di diversa natura ma possiamo dire che con oltre 70 mila iscritti abbiamo una Cassa di Previdenza e Assistenza Forense solidissima, grazie anche al fatto che la gestione è affidata unicamente agli avvocati e grazie anche alla vigente e rispettata alternanza della gestione stessa.

E' questo il dato saliente che abbiamo colto allorché nella sede centrale del Credito Italiano in Roma il presidente della Cassa, avv. Maurizio de Tilla, ed i suoi collaboratori hanno presentato a tutti gli Ordini italiani la "Carta Cicerone", una iniziativa promossa dalla Cassa in collaborazione con il Credito Italiano.

La Carta Cicerone, è stato detto, si prefigge l'obiettivo di "migliorare i rapporti con gli iscritti e facilitare la vita quotidiana e professionale degli avvocati e delle loro famiglie".

In effetti sono molti e vari i servizi bancari, finanziari, professionali, assicurativi e turistico-alberghieri che la Carta riserva agli iscritti o gratuitamente o a tariffe particolarmente agevolate.

Ad esempio, la Carta (che non ha alcun costo iniziale) si avvale di un conto corrente regolato da condizioni agevolate sia per quanto riguarda i tassi che le spese: le prime cento operazioni di conto sono gratuite così come i carnets di assegni. Prevede, poi, una carta Pronto Credit che consente di operare in banca

senza muoversi da casa e a mezzo telefonata che è pure gratuita. Con la Carta Cicerone si potrà anche fare addebitare sul conto e senza addebito ulteriore le bollette Telecom, Enel, Italgas, ecc.

Carta Cicerone prevede la possibilità di usufruire di finanziamenti a tassi agevolati e di trasferire contanti 24 ore su 24 e nel termine di 15 minuti; prevede anche tariffe agevolate per noleggio auto Avis anche in favore dei familiari.

Ma non è tutto. I titolari di Carta Cicerone, oltre ad una lunga serie di agevolazioni in fatto di prelevamento mensile presso gli sportelli automatici Credit (fino a 7 milioni), a coperture assicurative, carta per pagamento pedaggi autostradali, ecc., avranno la CartaSi Business che, del tutto gratis, assicura informazioni su aerei, treni, itinerari, pratiche legali, coperture assicurative, assistenza medica, accesso Club Sea Fiumicino, Linate, Malpensa, ecc. E' poi previsto un servizio prenotazioni viaggi con un bonus del 5% su quanto viene speso per vacanze, crociere, biglietti per voli di linea e per treni internazionali; con la particolarità che i biglietti saranno consegnati a domicilio.

Sicuramente interessante è poi la Carta Entertainment che viene data ai titolari di Carta Cicerone: essa dà diritto al 50% di sconto sui prezzi di listino di oltre 3.500 alberghi. Ma Carta Cicerone consente ai suoi titolari anche sconti fino al 60% sul prezzo di vendita di una lunga serie di periodici e riviste.

Il presidente de Tilla assicura che il numero e il tipo di servizi della Carta è destinato ad aumentare (si parla anche di sconti sui prezzi dei biglietti di ingresso alle partite di calcio di serie A), laddove il Credito Italiano si è impegnato a distribuire la Carta gratis presso gli sportelli della Banca sino al 31 dicembre 1999.

Peraltro, chi avesse bisogno di migliori informazioni può rivolgersi, oltre che agli sportelli del Credito, ai numeri verdi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (167/417417) o del Credito Italiano (167/323285).

(n.m.)

UN PARCHEGGIO TORMENTATO

Le iniziative del Comune di Trani a proposito di parcheggio nei pressi del Tribunale hanno sensibilizzato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, atteso che sembra che tutto si debba fare sempre e solo a scapito degli avvocati, visto che anche quando si ritiene di applicare la legge ...un posto al sole (magari custodito da vigile urbano) lo si trova sempre e solo per i magistrati.

Riportiamo qui di seguito la corrispondenza intercorsa finora tra l'Ordine e il Comune di Trani.

**Ill.mo signor
Sindaco
del Comune di
Trani**

Il Consiglio ha constatato che le aree di parcheggio circostanti il Palazzo di Giustizia sono state di recente affidate in concessione ad una locale cooperativa che le gestisce con custodia a titolo oneroso.


Devo rappresentarLe che ai sensi dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 285/92 "qualora il Comune assume l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione...deve riservare un'adeguata area destinata a parcheggio...senza custodia".

Tale disposizione normativa corrisponde alle esigenze degli avvocati di tutto il circondario i quali sono costretti, a causa del loro lavoro, a frequentare quotidianamente gli Uffici giudiziari e quindi sentono la necessità di poter utilizzare aree di parcheggio a loro riservate.

D'altronde l'Amministrazione, nella stessa zona, ha già riservato alcune aree di parcheggio in favore di altri operatori dell'amministrazione della Giustizia.

Le sarei, pertanto, grato se volesse provocare il riesame della situazione delle aree di parcheggio circostanti gli uffici giudiziari al fine di riservare adeguate zone libere agli avvocati.

Con i sensi della mia considerazione.

**Il Presidente
avv. Ugo Operamolla**




Città di Trani

UFFICIO Tecnico

Trani, 19 febbraio 1998

Prot. Gen. N. 3671
Risp a foglio 13.2.98

5514

Al Sig. Sindaco
SEDE
e. p.c. All'Avv. Ugo Operamolla
Pres. Consiglio Ordine Avvocati
Palazzo di Giustizia
P.zza Duomo
TRANI

OGGETTO: Aree di parcheggio.

Si fa riferimento all'istanza avanzata dall'Avv. U. Operamolla, Presidente dell'Ordine di Trani, nell'interesse degli Avvocati del circondario che frequentano quotidianamente gli Uffici giudiziari, per farLe presente che ai sensi dell'art. 7 - comma 8 - ultimo periodo - della legge n. 122/89, questa Amministrazione nell'adozione del provvedimento Consiliare n. 69 del 19.6.1996, esecutivo a termini di legge, ha applicato alla lettera il preciso disposto ivi contenuto, non sussistendo l'obbligo di riservare, su parte della stessa area di parcheggio con custodia a pagamento o nelle immediate vicinanze, adeguate aree di parcheggio senza custodia e senza dispositivi di controllo, trattandosi di "Zona A" ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2.4.1968, n. 1444.

Qualora l'Amministrazione comunale intenda aderire alla richiesta avanzata dal Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani, deve provvedere alla modifica della deliberazione consiliare innanzi indicata e del Contratto stipulato con la Cooperativa appaltatrice.

Si fa presente, infine, che ai sensi dell'art. 13 del Capitolato d'Appalto del servizio di custodia a pagamento dei veicoli, per le aree di parcheggio circostanti il Tribunale e la Pretura, proprio per venire incontro alle esigenze dei Professionisti e dei frequentatori degli Uffici Giudiziari, è stata prevista una tariffa unica giornaliera o frazione di giorno di L. 2.000 e non una tariffa oraria.

Distinti saluti

Il Dirigente della IV^a Ripartizione
(Ing. Giansalvatore Tafuro)

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI
PALAZZO DI GIUSTIZIA**

Tel. 0883/587601 - fax 589535

prot. n. 376/98

Trani 24. 03. 1998

**Spett.le
Ufficio Tecnico
del Comune di
Trani**

e. p.c.

**Ill.mo signor
Sindaco di
Trani**

Rispondo alla nota in data 19 febbraio (prot. 3671) per sottolineare che nella immediate adiacenze degli uffici giudiziari esistono aree di parcheggio libere da cui sono esclusi gli avvocati.

In secondo luogo va rilevato che la tariffa fissa giornaliera per chi è costretto per ragioni di lavoro ad allontanarsi e ritornare nella stessa giornata negli uffici giudiziari (come gli avvocati) per le modalità di riscossione rappresenta un aggravio più che un vantaggio.

Comunque si chiede copia della deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19 gennaio 1996, per avere compiuta conoscenza dei criteri utilizzati per la destinazione delle aree di parcheggio.

Distinti saluti.

**Il Presidente
avv. Ugo Operamolla**

**RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA PENALE
DELLA PRETURA DI ANDRIA**

a cura di **Giuseppe Losappio**

- 1) sentenza 5 giugno 1996, n. 506
- 2) sentenza 25 settembre 1996, n. 688
- 3) sentenza 20 dicembre 1997, n. 937
- 4) sentenza 17 gennaio 1998, n. 17

PRETURA DI ANDRIA, sentenza 5 giugno 1996, n. 506, est. Maralfa.

Testimonianza della P.O. - Pubblico ufficiale. - criteri di valutazione - (artt. 90, 192, 208 c.p.p.; art. 341 c.p.)

Motivazione: Osserva il pretore, in diritto ed in rito, che le dichiarazioni della persona offesa dal reato, per quanto suscettibili di costituire idonea prova su cui fondare un giudizio di penale responsabilità, debbono essere, siccome provenienti da un soggetto portatore di un interesse antagonista a quello dell'imputato, intrinsecamente attendibili e trovare conferma in altri elementi esterni di riscontro.

E ciò anche nell'ipotesi in cui la persona offesa non si sia costituita parte civile nel processo penale, ben potendo essa successivamente esercitare l'azione civile nei confronti dell'imputato irrevocabilmente condannato a seguito di dibattimento, ed ottenerne la condanna al risarcimento semplicemente produ-

cendo nel giudizio civile la sentenza di condanna, questa esplicando efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (cfr. art. 651 c.p.p.).

Ora il problema della valenza probatoria della testimonianza della persona offesa è stato affrontato dalla giurisprudenza, seppure nella vigenza dell'abrogato codice di rito, anche nella ipotesi in cui si verta in tema di oltraggio ex art. 341 c.p. e la parte lesa si identifichi pertanto in un pubblico ufficiale, ed anche in tal caso si è condivisibilmente sostenuta la necessità della verifica, da parte del Giudice, della attendibilità del pubblico ufficiale, e nella ricerca ed indicazione dei riscontri oggettivi (...pret. Cosenza, 18 luglio 1989, *Foro Cosentino*, fasc. 2, 25, secondo cui il giudice penale, nell'acquisire la prova del reato di oltraggio non deve riconoscere fede privilegiata al verbale quando risulti redatto dall'oltraggiato che nel processo riveste la qualità di persona offesa).

Né la correttezza del ragionamento può essere seriamente inficiata dal rilievo che «...il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è il prestigio della pubblica amministrazione, mentre i soggetti passivi (pubblici ufficiali) ricevono, dalla stessa, una tutela solo indiretta, sicché vanno considerati persone offese secondarie» (Cass. sez. VI, 11 luglio 1990, Prozano, in *F. It.* 1991, II, 151), essendo queste comunque non immuni da sospetto, sia perché legittimate all'azione civile sia perché portatrici di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato anche per una naturale, comprensibile tendenza alla autotutela del proprio operato.

PRETURA DI ANDRIA, sentenza 28 settembre 1996, n. 688, est. Maralfa (identiche: **PRETURA DI ANDRIA**, sentenza 6 ottobre 1996, 754 e 755, est. Maralfa)

Amministratore S.R.L. - Omessa convocazione assemblea sociale. - Divieto analogia. - (artt. 2630, comma 2, n. 2; 2446 e 2447 c. civ., art. 14 disp. prel. c. civ.; art. 1 c.p.; art. 25 Cost.)

Imputazione: violazione dell'art. 2630, comma 2, n. 2 c. civ. in relazione agli artt. 2446 e 2447 c. civ., per avere, nella qualità di legale rappresentante di una S.r.l., omesso di convocare senza indugio l'assemblea dei soci, nonostante il capitale sociale fosse diminuito di oltre un terzo in conseguenza delle perdite verificatesi nell'esercizio finanziario.

Motivazione: L'imputato deve essere mandato assolto in quanto il fatto descritto in rubrica non è previsto dalla legge come reato. Premesso, infatti, che il prevenuto è stato citato a giudizio quale amministratore di una s.r.l. (e non quale amministratore di una s.p.a.), va immediatamente evidenziato che l'art. 2630, comma 2, n. 2 c. civ. sanziona penalmente la condotta degli amministratori che omettano di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli artt. 2367 (convocazione su richiesta della minoranza) e 2446 (riduzione del capitale sociale, cui va equiparata la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale previsto dall'art. 2447) c. civ.. Ora, i menzionati articoli del codice civile prevedono, in effetti due casi in cui è imposto agli amministratori di s.p.a. di convocare senza indugio l'assemblea. Sicché, pur non potendosi revocare in dubbio che tale obbligo incomba anche sugli amministratori della s.r.l.... non è consentito, senza violare il divieto di analogia in materia penale (art. 14 disp. prel. c. civ.), estendere la sanzione penale alla similare condotta omissiva tenuta dagli amministratori della s.r.l., condotta omissiva non ritenuta dal legislatore meritevole di sanzione penale evidentemente perché la s.r.l., a differenza della s.p.a. «presenta carattere personale o meglio suppone un'aderenza della società alle persone dei soci e

la loro partecipazione alla vita sociale» (cfr. F. FERRARA, *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 614) e coinvolge in modo più modesto l'interesse pubblico.

Va, infine, evidenziato a conforto di questa tesi, che l'art. 2630 c. civ., pure non distinguendolo, nell'individuare il soggetto attivo delle varie ipotesi di reato tipizzate, tra amministratori di s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. e coop. (società cui espressamente si riferisce il capo II del titolo XI del libro V del c. civ.), quando intende sanzionare la violazione di obblighi comuni agli anzidetti amministratori (v. p. es. il comma 1, n. 1 e n. 3) non richiama i relativi articoli codicistici ma solo l'obbligo il cui inadempimento vuole fare rilevare penalmente. Ad esempio, quando l'art. 2630 c. civ. punisce la condotta della emissione di azioni e dell'attribuzione di quote prima della integrale liberazione di quelle sottoscritte in precedenza, non richiama i corrispondenti articoli del c. civ. (art. 2435 per le s.p.a. e art. 2495 per le s.r.l.) ma si limita a fare riferimento alla condotta vietata. Di talché se il legislatore avesse voluto sanzionare, con l'art. 2630, comma 2, n. 2 c. civ., la violazione dell'obbligo di convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori di tutte le società indicate nel titolo II avrebbe dovuto dire, trattandosi di obblighi precipuamente incumbenti sugli amministratori di tutte le società menzionate: «omettono di convocare la assemblea quando ne è fatta richiesta dalla minoranza o quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite».

PRETURA DI ANDRIA, sentenza 20 dicembre 1997, n. 937.

Reato procedibile a querela. - Remissione. Remissione tacita. -
(artt. 388, comma 5; 152, comma 2; 155 c.p.; artt. 90; 133; 198; 142 disp. att.)

Imputazione: violazione dell'art. 388, comma 5, c.p. perché nella qualità di custode di beni mobili pignorati ometteva di consegnare l'esecuto al funzionario dell'istituto vendite giudiziarie, così impedendo lo svolgimento della vendita forzata.

Motivazione: L'assenza ingiustificata della persona offesa, querelante, citata anche nella qualità di teste per almeno due udienze (ma nel caso in esame le assenze erano addirittura 4) consecutive è sintomatica della volontà di rimettere la querela.

La mera assenza dal processo della persona offesa, querelante, non può assumere alcun significato sintomatico, ma la reiterata assenza della persona offesa, querelante, regolarmente citata come teste, denota un marcato disinteresse nei confronti degli esiti dell'istanza di punizione che individua la peculiare dimensione volitiva dell'atto di querela.

La persona offesa, querelante e teste che, commettendo, peraltro, un illecito amministrativo, non si presenta all'udienza e quindi non offre il proprio contributo alla formazione della prova dibattimentale delle accuse dirette, con la querela, all'imputato tiene senz'altro un comportamento incompatibile con «la volontà di persistere nella querela».

Occorre osservare, infatti, che se il giudice ammette la prova testimoniale della persona offesa, ha compiuto una valutazione preliminare (cfr. art. 190, comma 1, c.p.p.) sulla utilità e sulla rilevanza della deposizione.

Non è credibile che questa valutazione non sia percepita dal teste persona offesa, perché, qualunque persona dotata di quel grado minimo di capacità naturale necessario per presentare la querela e per testimoniare, non può non essere consapevole che nel processo sia atteso dalla presunta vittima del reato un contributo peculiare ed insostituibile alla ricostruzione dei fatti.

Tanto premesso la querela deve ritenersi tacitamente rimessa. Non si registrano elementi sintomatici della volontà di ricusare le remissioni.

Assenza ingiustificata del teste, querelante, persona offesa e remissione tacita della querela. La motivazione può essere suffragata ed integrata con riferimento al testo dell'art. 142 disp. att. c.p.p.

Questa norma prescrive che l'atto di citazione del testimone deve contenere, tra l'altro, l'indicazione degli obblighi previsti dagli art. 198 c.p.p. (in particolare: obbligo di presentarsi ed obbligo di rispondere secondo verità) e, soprattutto, l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà essere sottoposta ad accompagnamento coattivo e condannata al pagamento di una somma da lire centomila ad un milione in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

I citati ammonimenti sottolineano l'importanza della testimonianza ai fini della decisione. La persona offesa, querelante, che regolarmente citata con un atto tanto perentorio, non si preoccupi di far pervenire al giudice una giustificazione dell'assenza, mostra evidentemente di non essere interessato all'esito del processo, scaturito dalla querela.

Per tale ragione, una sola assenza rappresenta un indizio che è venuta meno la volontà di persistere nell'azione penale. Due assenze consecutive danno a questo indizio carattere univoco e quindi consentono di concludere per la remissione tacita. Il querelante, in questo caso, ha posto in essere due atti, le assenze illecite all'udienza, che sono del tutto incompatibili con l'obiettivo che il querelato sia condannato.

Giova osservare, peraltro, che il giudice, dopo la prima, e, a maggior ragione, dopo la seconda assenza ingiustificata del teste - persona offesa, per ottenere la sua testimonianza, non potrebbe far altro che disporre l'accompagnamento coatto, ma non v'è chi non veda, quanto la situazione, in cui in tal modo, la persona offesa, querelante e teste, si colloca, contrasti con quella «volon-

tà di persistere nell'azione penale» che deve accompagnare gli sviluppi procedurali e processuali, scaturiti dalla querela.

PRETURA DI ANDRIA, sentenza 17 gennaio 1998, n. 17, est. Maralfa.

Prove assunte da V.P.O. cessato dall'incarico - utilizzabilità per la decisione del nuovo magistrato togato (artt. 238; 511; 525 c.p.p.).

Motivazione: È opportuno premettere che il codice di rito, nonostante la previsione apparentemente preclusiva di cui all'art. 525 cpv c.p.p., consente di recuperare al processo, e quindi di utilizzare legittimamente per la decisione, le attività istruttorie ritualmente espletate dal precedente magistrato persona fisica senza violare il divieto di cui alla norma testè citata.

E ciò, come suggerisce l'autorevole giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di "letture", non già applicando l'art. 238 c.p.p. (concernente, come è dato desumere dal titolo, i soli "verbali di prove di altri procedimenti"), bensì utilizzando il disposto dell'art. 511 c.p.p..

Ed invero la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 512 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la possibilità di acquisire, nel caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione, i verbali di prove espletate nell'ambito dello stesso processo ma da giudice-persona fisica differente, ha osservato (cfr. sent. n. 17 del 24 gennaio-3 febbraio 1994) testualmente che "Non vi è dubbio che il rispetto del principio sancito nel richiamato art. 525, secondo comma, del codice di procedura penale ... imponga che, in caso di mutamento di giudice, si proceda alla integrale rinnovazione del dibattimento. Ciò premesso, la disciplina relativa alla utilizzabilità

dei verbali dei mezzi di prova assunti nella precedente fase dibattimentale dal diverso giudice non può che essere rinvenuta nell'art. 511 del codice di procedura penale. Detti verbali, invero, fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice; tale contenuto, infatti, non è cristallizzato in quello indicato nell'art. 431 del codice, ma è soggetto a notevoli variazioni, sia nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia, soprattutto, nel corso del dibattimento medesimo e, certamente si arricchisce del verbale delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale, la quale, pur soggetta a rinnovazione per i motivi anzidetti, conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta (cfr. sent. n. 101 del 1993). Ne deriva, pertanto, l'integrale applicabilità della disciplina dettata dall'art. 511 del codice in tema di lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento: in particolare, quando trattasi di verbali di dichiarazioni, è previsto che la lettura debba seguire l'esame della persona che le ha rese, A MENO CHE L'ESAME NON ABBIA LUOGO (perché, ad esempio, come avviene nel giudizio a quo, tale mezzo di prova è irripetibile); ed inoltre che la richiesta di una parte esclude la facoltà del giudice di ricorrere alla indicazione degli atti in luogo della lettura (commi secondo e quinto del menzionato art. 511)".

Con successiva ordinanza del 25.3-3.4.1996, n. 99, la Corte Costituzionale ha confermato il proprio orientamento e, onde dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 511, comma 1, c.p.p. nella parte in cui prevede il potere-dovere del Giudice di dare lettura dei verbali delle prove assunte nello stesso procedimento penale in fase dibattimentale da diverso giudice-persona fisica poi astenutosi per incompatibilità (a seguito di ritenuta diversità del fatto), ha ritenuto: "...deve escludersi che la disciplina impugnata – la quale, come chiaramente risulta dal tenore letterale della norma (n.d.r. - art. 511, comma 1, c.p.p.), impone al giudice la lettura

(ovvero, a certe condizioni la sola indicazione) dei verbali di dichiarazioni, di regola dopo il nuovo esame della persona che le ha rese, con conseguente utilizzabilità degli atti stessi ai fini della decisione – violi alcuno dei parametri costituzionalmente invocati (*n.d.r.* - artt. 3 e 76 Cost.); ... invero, come si è detto nella citata sentenza n. 17 del 1994, la pregressa fase dibattimentale conserva indubbiamente il carattere di attività legittimamente compiuta, per cui certamente non è irragionevole, né lesivo dei principi di oralità e di immediatezza del dibattimento, che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale), entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione...”.

Sicché, ove pure si consideri che:

a) l'attività istruttoria compiuta dal precedente giudice-persona fisica è senz'altro da equipararsi – in relazione al suo espletarsi nel contraddittorio delle parti dinanzi al giudice terzo – a quella che si svolge in sede di incidente probatorio e di “atti urgenti” (i cui verbali trovano ingresso nel fascicolo dibattimentale ex art. 431, lett. d), 467, comma 3, e 559 c.p.p.);

b) il principio della immutabilità dell'organo giudicante deve essere necessariamente temperato con l'esigenza della “massima semplificazione nello svolgimento del processo” (cfr. art. 2, n. 1), della Legge-Delega 16.2.1987, n. 81);

c) la funzione dell'art. 511, comma 2, c.p.p. e dell'ordine temporale esame-lettura dalla medesima previsto non è quella di imporre la nuova audizione del dichiarante, ma è soltanto quella di disciplinare nel concreto le modalità della eventuale escussione, evitando che la previa lettura possa pregiudicare la genuinità delle nuove dichiarazioni (v. anche l'art. 511, comma 3, c.p.p.);

d) che è addirittura consentita, seppure a certe condizioni, la acquisizione documentale dei verbali di prove di altro processo

penale assunte in sede dibattimentale o di incidente probatorio (v. art. 238 c.p.p.), può conclusivamente ritenersi che:

1) i verbali delle prove assunte, nello stesso processo, dal diverso giudice-persona fisica fanno (rectius devono fare; arg. da art. 511, comma 1, c.p.p.) legittimamente parte del fascicolo del dibattimento (anche arg. da art. 515 c.p.p.) e sono utilizzabili a mente dell'art. 511, comma 2, c.p.p.;

2) la lettura ai sensi dell'art. 511, comma 2, c.p.p. (peraltro evitabile con la mera indicazione dell'atto ai sensi dell'art. 511, comma 5, c.p.p., a meno che le parti non facciano richiesta di lettura) consente di salvaguardare il principio di cui all'art. 525, comma 2, c.p.p., in quanto la rinnovazione del dibattimento viene operata proprio con la lettura de qua;

3) il previo esame della persona che ha reso le dichiarazioni oggetto di lettura ex art. 511, comma 2, c.p.p. non è indispensabile (cfr. art. 511, comma 2, c.p.p.: "... a meno che l'esame non abbia luogo"), anche nei casi in cui la prova è ripetibile (altrimenti il legislatore avrebbe detto "a meno che l'esame non possa aver luogo", come ha fatto all'art. 512 c.p.p.), e dunque deve essere espletato (non diversamente da quanto è previsto dall'art. 238, commi 1 e 5, c.p.p. per i verbali di prove di altro processo penale) solo quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 493 c.p.p. (ma ferma restando la utilizzabilità, anche in tal caso, delle dichiarazioni precedentemente rese) e sempre che il giudice non ritenga la prova orale manifestamente superflua ai sensi del combinato disposto degli artt. 495, comma 1, e 190, comma 1, c.p.p. (ad es. quando le dichiarazioni rese dinanzi al precedente giudice siano precise ed esaurienti).

**RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA
CIVILE DELLA PRETURA DI BARLETTA**

a cura di **Attilio A. Dibari**

- 1) sentenza 3 ottobre 1997, n. 145
- 2) sentenza 3 ottobre 1997, n. 151
- 3) sentenza 1° dicembre 1997, n. 174

Si ringrazia per la cortese collaborazione il personale della cancelleria civile della pretura di Barletta: sig.ra Elena Coppolecchia, sig. Nicola Colucci e sig. Luigi Varola.

PRETURA DI BARLETTA, sentenza 3 ottobre 1997 n. 145 – est. Nardi.

Diritto di credito nascente da assegni – Azione cartolare – Prescrizione – Valore di promessa di pagamento – Sussistenza (art. 1988 cod. civ.).

Scaduto il termine di prescrizione semestrale dell'azione cartolare posto dall'art. 75 del R.D. n. 1736/33, l'assegno ha il semplice valore di una promessa di pagamento.

Il Pretore di Barletta, con la decisione in epigrafe, ha voluto ribadire una tesi del resto pacifica in giurisprudenza¹. Quanto sostenuto comporta che i diritti incorporati nel titolo, una volta spirato il termine di prescrizione dell'azione cartolare, non sono più suscettibili di trasferimento mediante la mera *traditio* del titolo. Pertanto l'assegno si sostanzierà in una semplice promes-

sa di pagamento che, non contenendo ulteriori specificazioni e derivando da un solo soggetto, sarà “pura” e farà sorgere una presunzione *juris tantum* dell’esistenza del rapporto sottostante, cosicché il destinatario della promessa, per esigere l’adempimento della prestazione, non dovrà provare l’esistenza del rapporto fondamentale, di contro il promittente che voglia sottrarsi dall’adempimento sarà soggetto all’onere di provare l’inesistenza della causa².

Emissione di assegni bancari – Sordomutismo – Incapacità di intendere e di volere – Non sussiste – Incapacità transitoria – Non provata (artt. 414 e 415 cod. civ.).

Il sordomutismo non è causa di interdizione legale, bensì, al massimo, causa di inabilitazione. Pertanto, qualora quest’ultima non sia stata pronunciata, perché sussista l’incapacità dell’emittente degli assegni è necessario provare che questi si sia trovato, al momento in cui li emetteva, in uno stato transitorio di incapacità di intendere e di volere.

PRETURA DI BARLETTA, sentenza 3 ottobre 1997 n.151 – est. Nardi.

Ricorso per Decreto Ingiuntivo – Legittimazione del Ricorrente – Qualità di erede – Incertezza – Revoca dell’emesso Decreto – Pretesa Creditoria – Ricostruzione della volontà testamentaria – Institutio ex re certa – Sussistenza (art. 588 2° comma cod. civ.).

Il motivo di grande interesse che suscita la sentenza in epigrafe è dovuto alla sollevata questione pregiudiziale della sussistenza o meno della qualità di erede dell’opposta.

Questo è il caso: Tizia (la creditrice opposta) viene beneficiata da Caia con un testamento olografo che le attribuisce gran parte delle sostanze patrimoniali ed in particolare in esso si dice “*Lascio a mia sorella Tizia ... tutti i miei beni mobili che si trovano nella mia abitazione al momento del mio decesso, nessuno escluso*”. In seguito alla morte di Caia, apertasi la sua successione, si scopre che la *de cuius* risultava creditrice del Comune di residenza di un’indennità per esproprio. Tizia, in giudizio, ha rivendicato, oltre alla propria qualità di erede, il diritto di credito di cui si è appena detto in quanto rientrante nella categoria residuale di beni mobili di cui al 3° comma dell’art. 812 cod. civ.. Il Comune ha eccepito, di contro, l’assoluta incertezza nella suddetta qualità di erede.

Il pretore si è pronunciato dichiarando Tizia unica erede di Caia, e quindi legittima titolare del diritto di credito, e legatari gli altri istituiti.

Tralasciando ogni rilievo di carattere processuale sulla competenza dell’odierno giudicante, deve apprezzarsi, con nota parzialmente adesiva, come la sentenza in questione consenta di ricostruire il dibattito esistente in dottrina ed in giurisprudenza su di un argomento che propone notevoli problemi soprattutto di natura interpretativa, trattasi dell’*Institutio ex re certa* e della c.d. capacità espansiva di tale istituto.

Riguardo a quanto stabilito dalla legge, deve innanzitutto evidenziarsi che, a seguito del dibattito sorto vigente il codice del 1865, il legislatore del 1942, con una formula decisamente più felice rispetto al precedente art. 760, al 2° comma dell’art. 588, ha sancito che “l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”.

Già la lettera del codice (“...non esclude che...”) fa intendere come, nella fattispecie, sia richiesta una vera e propria indagine interpretativa al fine di scorgere la reale volontà del testatore.

La dottrina maggioritaria³ e la costante giurisprudenza⁴ ritengono che, per stabilire se la disposizione sia a titolo universale oppure a titolo particolare, occorre indagare se la stessa sia fatta dal disponente in relazione al complesso del suo patrimonio, e cioè all'*universum jus*, oppure secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito. Un esempio classico del primo caso ricorre quando l'attribuzione avviene per classi o per gruppi di beni ("*tutti i beni mobili*", "*tutti i beni immobili*").

Alcuni autori⁵ hanno introdotto un metodo, ritenuto per lo più sussidiario al completo espletamento dell'indagine interpretativa e denominato "oggettivo - quantitativo".

Tale criterio, adottato anche dalla sentenza in epigrafe, consiste nel ritenere eredi coloro che hanno ricevuto la totalità o la maggior parte dei beni del defunto.

Altra questione, connessa sia all'istituto qui esaminato, sia alla decisione che si commenta, è quella relativa alla c.d. capacità espansiva dell'*institutio ex re certa*.

Tale problema, la cui risoluzione presenta evidenti ripercussioni di natura squisitamente pratica, alimenta un acceso dibattito soprattutto in dottrina. In pratica si discute se il beneficiario *ex certa re* partecipi, ed in quali proporzioni, al riparto dei beni non disposti dal testatore.

Parte della dottrina⁶ ritiene che i beni pervenuti posteriormente debbano essere attribuiti a tutti gli eredi legittimi e che tra essi debbano essere ricompresi anche gli istituiti *ex re certa* se sono in tale condizione.

Altri autori⁷, al contrario, considerando l'istituzione *ex re certa* soprattutto come un limite dell'attribuzione, pensano che i beni posteriori debbano sì attribuirsi agli eredi legittimi, ma con la totale esclusione dell'istituto *ex re certa*.

Deve tuttavia darsi maggior credito alla tesi di chi⁸ ritiene che tali beni debbano essere di pertinenza degli eredi testamentari istituiti *ex re certa* e che tale attribuzione debba avvenire in

proporzione delle quote loro già devolute direttamente dal testamento anche se accertate *a posteriori* con la rideterminazione dell'asse ereditario.

Nel caso che ci occupa va rilevato che, contrariamente alle argomentazioni proposte dalla creditrice opposta, l'istituita *ex re certa* non succederà nel diritto di credito contestato perché rientrante tra i beni mobili della *de cuius* (dal momento che, interpretando il testamento *de quo*, si intuisce chiaramente che la testatrice, disponendo di “*tutti i beni mobili presenti nella mia abitazione*”, si sia voluta riferire esclusivamente ai mobili ed alle suppellettili presenti nella sua dimora), bensì grazie alla c.d. capacità espansiva dell'*institutio ex re certa* che le consente di ricevere anche il diritto di credito nei confronti del Comune, diritto che, qualora si accettasse la “teoria del limite”⁹, dovrebbe essere devoluto interamente agli eredi legittimi (intervenuti tra l'altro in giudizio per rivendicare la titolarità del citato diritto pro quota) con la totale estromissione dell'istituita *ex re certa* anche se anch'essa erede legittima.

Accettando, invece, la teoria della capacità espansiva si potrà parlare solo di “mancati” eredi legittimi giacché nessuna successione legale si è mai aperta.

PRETURA DI BARLETTA, sentenza 1° dicembre 1997 n. 174
est. de Luce.

Contratto preliminare – Clausola compromissoria – Vessatorietà – Sussistenza (art. 1341 2° comma cod. civ.).

La natura vessatoria del patto compromissorio riviene, oltre che dalla deroga operata alla giurisdizione del giudice ordinario, anche dalla predesignazione unilaterale e nominativa dell'arbitro (nel caso di specie si trattava addirittura dell'avvocato della

società predisponente). Pertanto, la clausola che contenga tale patto deve essere dichiarata invalida quando non è stata specificatamente approvata per iscritto ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 1341 cod. civ.

¹ Cfr. per tutte Cass. 5 gennaio 1985 n° 13.

² V. Cass. 4 febbraio 1980 n° 771.

³ Cfr. in particolare MENGONI e TRABUCCHI, *Manuale di diritto privato*, Milano.

⁴ Per tutte Cass. n. 6516 del 6 novembre 1986.

⁵ Cfr. in particolare RUGGIERO e BRANDI.

⁶ Cfr. BIGLIAZZI-GERI, *Il testamento. Il profilo negoziale dell'atto*, Milano e GANGI, *La successione testamentaria*, Milano.

⁷ Cfr. BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, Torino e CARAMAZZA, *Delle successioni testamentarie*, Novara.

⁸ Cfr. per tutti TORRENTE, *Manuale di diritto privato*, Milano e TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Padova.

⁹ V. nota.

Un popolo causidico e la sua giustizia

“La giustizia l’ho vista funzionare quanto bene è possibile in un Paese dove tutto il sentire comune contrasta con le esigenze di una buona amministrazione della giustizia dove cioè è opinione corrente a cui non si può contrastare che occorre consentire a tutti di litigare, anche se assumano di aver ricevuto un minimo torto, che l’adire i Tribunali in tutti i loro successivi gradi deve importare una spesa minima, che il maggior numero di componenti un Collegio sia garanzia di giustizia migliore; e che occorre “avvicinare la giustizia al popolo, cioè non concentrare i giudici dove c’è un maggior numero di cause, ma tenerli in tutti i minimi centri: cui ora si aggiunge l’idea che i Magistrati non debbano avere carriera, non promozioni, procedere tutti egualmente, solerti ed infingardi, intelligenti ed ottusi. Direi che date queste premesse sia solo grazie a particolare assistenza del Cielo che la giustizia civile ed amministrativa proceda come procede, cioè in fondo non male”.

(Carlo Arturo Jemolo)

ED ECCO IL C.O.A. SPORT TRANI

FULVIO BORGIA

Il Consiglio dell'Ordine di Trani ha una vocazione sportiva; anzi, per meglio dire, calcistica.

E' con grande entusiasmo, infatti, che il Presidente, Avv. Ugo Operamolla, nel dicembre dello scorso anno, accolse la mia proposta di partecipare al Campionato Nazionale Forense, iscrivendo una nostra rappresentativa.

In effetti, solo tastando con mano una sincera e spassionata partecipazione da parte del nostro organismo forense nella sua totalità, il collega Michele Presicci ed io ci accingemmo a costituire, tra mille difficoltà e con brevissimi margini di tempo (la lista dei giocatori doveva essere inviata entro il 10 gennaio al comitato organizzatore a Ferrara), un'associazione che è a tutti gli effetti iscritta alla F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti.

Con grande dedizione e sacrificio, grazie anche alla fattiva opera di colleghi, quali l'Avv. Di Vincenzo, l'avv. Insanguine e l'avv. Spina, siamo riusciti a formare una rappresentativa di validi colleghi, a trovare un terreno di gioco per le partite interne (si ringrazia a questo proposito il Comune di Trani, che ha messo a disposizione lo stadio Comunale) e, soprattutto ad organizzarci come una vera e propria società di calcio.

L'inizio del campionato è stato tremendo: opposti alla forte rappresentativa di Catanzaro, il "C.O.A. (Consiglio Ordine Av-

vocati) Sport Trani” ha subito una pesante sconfitta casalinga per 4 a 0, complice un’ingiusta espulsione del nostro portiere, l’eccellente tranese D.O.C., Nicola Di Leo, già guardiano dei pali in serie “A” con l’Avellino e l’Udinese, tesserato con noi come “Fuori quota”.

Né è andata meglio nella seconda giornata, il 14 febbraio nella trasferta di Roma, dove il punteggio fu addirittura più severo per la nostra formazione, addirittura 5 a 1.

Francamente chi vi scrive, e tutti gli altri componenti della squadra, eravamo amareggiati, non tanto per noi, quanto per non poter contraccambiare la fiducia accordataci dal Presidente e da tutto il Consiglio dell’Ordine.

Tuttavia, la convinzione che non eravamo una squadra da buttare era emersa anche nelle due partite perse; e così, facendo tutti quadrato, si è finalmente avuta la sospirata inversione di tendenza: è arrivata la prima vittoria sui colleghi di Foggia, per di più fuori casa; a distanza di una settimana, clamorosamente, abbiamo battuto la rappresentativa di Bari, che pure partecipa a questo torneo da più di dieci anni, e che presentava in organico gente come Aldo Tavarilli, stella del Bari e del Foggia di qualche anno fa.

Sulle ali dell’entusiasmo, e suscitando la comprensibile gioia del Presidente Avv. Operamolla, siamo riusciti a vincere a Napoli lo scorso 7 marzo, con il punteggio di 3 a 0.

Alla luce di tali risultati, essendosi esaurito il girone d’andata, la nostra rappresentativa è seconda a pari merito con la Roma A.S.F., dietro soltanto al fortissimo Catanzaro, nostro prossimo avversario.

Per regolamento, superano la prima fase le prime tre squadre dei 5 gironi complessivi nazionali; la seconda fase sarà con la formula dell’eliminazione diretta con partite di a/r.

Chiudo con due considerazioni, che sono due speranze: la prima è che la squadra possa aver maggiore seguito da parte di

tutti, a partire dalla prossima gara interna con la Roma; la seconda è che per il prossimo campionato 1998/1999, si possa organizzare la squadra con maggiore anticipo, per dare la possibilità a tutti i colleghi che lo vogliano, di partecipare alla formazione della rappresentativa futura.



La Signora e il suo compagno

“C’è una signora il cui nome è da tutti esaltato, che tutti acclamano, tutti vogliono a convito; nessuna riunione si sentirebbe al completo s’ella non vi presenziasse: tutti ne indicano il nome ai vicini come quello dell’ospite illustre che onora la casa. Ma non sento altrettanto invocare quegli che per me è il compagno inseparabile della signora illustre, che, solo, ne rende sicuramente benefica la presenza. La signora è la giustizia, il compagno è il diritto”.

(Carlo Arturo Jemolo)

RICORDO DELL'AVV. MICHELE FORINA

Chi e cosa è stato, purtroppo è stato, Michele Forina?

Uomo di valori semplici, ma seri e saldi. Nei rapporti umani Egli si distingueva per sincerità e lealtà.

Incontrarlo significava incontrare il suo sorriso, il suo buon umore, la sua immanicabile battuta pronta e scherzosa. Anche se, magari, stava vivendo un momento difficile.



Non aveva mai secondi fini. Quel che pensava, diceva; anzi qualche volta parlava troppo, e Lui lo sapeva. Infatti aveva sempre rifiutato cariche rappresentative dicendo che non avrebbe saputo tacere anche quando il silenzio fosse stato necessario o utile.

Forse era spesso partigiano, ma per sua fortuna non era Magistrato, era Avvocato e poteva esprimere il suo pensiero interamente e fino in fondo.

Sovente propugnava idee e tesi estreme financo paradossali, e si compiaceva di questo; ma anche in questi casi era possibile scorgere la sua bonomia, il suo equilibrio.

E Michele aveva tanto equilibrio.

Se si impuntava, lo faceva per malcelato orgoglio. Per smontarlo bisognava prenderlo per il suo verso.

Non amava lunghi discorsi; andava diritto alla conclusione.

Un minimo di complicazione lo irritava. Gradiva parole e concetti lineari, elementari.

La famiglia per lui era tutto. Vi si dedicava senza risparmio. I problemi dei Suoi erano suoi. Ed a ciascuno profondeva tutto quello che poteva: l'affetto, la comprensione, il conforto, i consigli; offriva le sue capacità e le sue risorse.

E l'Avvocatura?

Con la sua intelligenza, la sua preparazione, la sua professionalità, la sua laboriosità, seppe creare, sviluppare e conservare uno dei migliori e più accorsati studi di avvocato non solo della città, ma del Circondario.

Perorò cause innanzi a tutte le Magistrature.

A chi lo vedeva fuori delle aule giudiziarie, in privato, appariva sicuro di sé, tranquillo, con la solita battuta, magari di ironia pungente, sempre con ostentata calma che faceva invidia ai colleghi più insicuri e apprensivi.

Ma se lo si osservava mentre difendeva una causa, si constataba che non era vero niente: si manifestavano con tutta evidenza in Lui, come e più che in tutti gli altri colleghi, la tensione, l'ansia, il patema d'animo, l'impazienza nelle attese, l'impatto del risultato.

In definitiva tutti i frutti della passione per una professione, quella dell'Avvocato, difficile e logorante.

Rifiuto del Giudice

“Ricordo che Carnelutti insegnava che non si è buon giudice se non si ha fiuto: ma per mio conto penso pure che la soverchia fiducia nel proprio fiuto può portare ad offuscare la vista ed a tralasciare quanto si oppone alla soluzione che il fiuto può intravedere”.

(Carlo Arturo Jemolo)

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Riunione del 28 novembre 1997 (disciplinare)

Consiglieri presenti: Palmieri, Morgese, Melcarne, Cicco, Bonadies G., Chiariello, Monterisi, Gramegna, Palmiotti, Massaro, Torelli.

Riunione del 3 dicembre 1997

Consiglieri presenti: Operamolla, Morgese, Gramegna, Palmiotti, Bonadies G., Torelli, Massaro, Altamura, Cicco, Chiariello, Volpe, Melcarne, Monterisi.

Si delibera:

Pareri di congruità su onorari: n. 10

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente circa la volontà del Ministero di accorpate le Sezioni Distaccate delle Preture di Bisceglie, Ruvo di Puglia e Corato in un'unica costituenda Sezione Distaccata del Tribunale; tenuto conto delle migliori capacità logistiche e ricettive della città di Trani; registrata la volontà favorevole degli avvocati di Corato, Ruvo, Terlizzi e Bisceglie ad una confluenza dei rispettivi uffici giudiziari nel Tribunale di Trani; auspica l'accentramento di detti uffici presso la sede di Trani.

Riunione del 9 dicembre 1997

Consiglieri presenti: Operamolla, Melcarne, Cicco, Gramegna, Palmiotti, Palmieri; Torelli, Monterisi, Massaro.

Si delibera:

Iscrizioni Albo Avvocati: n. 1

Iscrizioni Registro praticanti: n. 2

Vidimazione libretti pratica forense: n. 72

Ammissioni al patrocinio: n. 3

Cancellazioni Albo Avvocati: n. 1

Cancellazioni Registro praticanti: n. 2

Iscrizione Albo Speciale Docenti Universitari: n. 1

Nulla osta per trasferimenti: n. 2

Pareri di congruità su onorari: n. 6

Apertura procedimenti disciplinari: n. 2.

Il Consiglio alla unanimità manifesta la propria protesta in ordine alla esclusione dei propri componenti già designati con apposita delibera per la Commissione Esami Avvocato 1997.

Riunione del 28 dicembre 1997

Consiglieri presenti: Operamolla, Morgese, Monterisi, Palmiotti, Melcarne, Cicco, Massaro, Torelli, Altamura, Pannarale, Gramegna.

Si delibera:

Iscrizioni Albo Avvocati: n. 1

Iscrizioni Registro praticanti: n. 1

Cancellazioni Albo Avvocati: n. 2

Cancellazioni Registro praticanti: n. 5

Ammissioni al patrocinio: n. 2

Vidimazione libretti pratica forense: n. 18.

Il Presidente dà lettura di una lettera inviata al Presidente del Tribunale di Trani, con cui si esprime doglianza circa il mancato riscontro da parte dei capi degli uffici giudiziari del Circondario del Tribunale di Trani alle proposte già da questo Consiglio avanzate per far fronte alle gravi disfunzioni riscontrate nell'attività giurisdizionale.

Riunione del 9 gennaio 1998

Consiglieri presenti: Operamolla, Morgese, Melcarne, Pannarale, Palmiotti, Cicco, Monterisi, Torelli, Massaro, Chiariello, Bonadies G.

Si delibera:

Iscrizioni Albo Avvocati: n. 6

Iscrizioni Registro Praticanti: n. 1

Cancellazioni Albo Avvocati n. 2

Cancellazioni Registro praticanti: n. 2

Pareri di congruità su onorari: n. 4.

Riunione del 17 gennaio 1998

Consiglieri presenti: Operamolla, Morgese, Melcarne, Pannarale, Gramegna, Palmiotti, Monterisi, Massaro, Altamura, Volpe, Cicco, Bonadies, Torelli.

Si delibera:

Iscrizioni Albo Avvocati: n. 12

Vidimazioni libretti pratica forense: n. 18

Parere di congruità su onorari: n. 33

Nulla osta trasferimenti: n. 1.

Il Consiglio dispone la proroga del rapporto di lavoro del signor Preziosa essendo in corso l'espletamento del pubblico concorso per l'assunzione di un secondo dipendente dell'Ordine.

In sostituzione dell'avv. A.P. Larato, dimessasi da componente della Commissione di tale concorso si procede alla nomina dell'avv. Costanza Manzi.

Il Consiglio alla unanimità delibera l'invio di una missiva al Presidente del Tribunale di Trani, al Primo Presidente della Corte di Appello di Bari e al Consiglio Superiore della Magistratura per esprimere preoccupazione e delusione per la disattenzione e l'insensibilità con cui sono state accolte dai Capi degli Uffici Giudiziari del Circondario del Tribunale di Trani alcune proposte avanzate per far fronte alle gravi disfunzioni riscontrate nell'attività giurisdizionale.

Riunione del 30 gennaio 1998

Consiglieri presenti: Operamolla, Morgese, Massaro, Coviello, de Gennaro, Lomuscio, Palmiotti, Gramegna, Volpe, Chiariello, D'Ambra, Bonadies R., Paolillo, Melcarne, Bonadies G.

L'avv. Operamolla, in qualità di Presidente uscente, procede all'insediamento del nuovo Consiglio nelle persone dei componenti su indicati.

Vengono, indi, eletti, Presidente, l'avv. Ugo Operamolla; Segretario l'avv. Nicola Morgese, Tesoriere, l'avv. Luigi Palmiotti.

Riunione del 3 febbraio 1998

Consiglieri presenti: Operamolla, Morgese, Palmiotti, Melcarne, Chiariello, D'Ambra, Lomuscio, Coviello, de Gennaro, Paolillo, Massaro, Gramegna, Bonadies R., Volpe.

Si delibera:

Iscrizioni Albo Avvocati: n. 12

Iscrizioni Registro Praticanti: n. 2

Cancellazioni Albo Avvocati: n. 2

Cancellazioni Registro Praticanti: n. 1

Nulla osta trasferimenti: n. 1.

Il Consiglio delibera la costituzione delle varie commissioni di lavoro (pubblicate in altra parte della rivista).

Riunione del 11 Febbraio 1998

Consiglieri presenti: Operamolla, Morgese, Volpe, Palmiotti, Coviello, Massaro, Bonadies G., Melcarne, Paolillo, Bonadies R., Chiariello, Lomuscio.

Si delibera:

Iscrizioni Albo Avvocati: n. 3

Ammissioni al patrocinio: n. 3.

A seguito di richiesta della presidenza della Corte di Appello di Bari, il Consiglio nomina componente effettivo del Consiglio Giudiziario integrato l'avv. Operamolla e componente supplente dello stesso organo l'avv. Morgese.

Il Consiglio, infine, delibera la spesa di £. 2.500.000 in favore della squadra di calcio dell'Ordine e quella di £. 1.320.750 quale quota di iscrizione alla Federazione Europea Ordini Forensi.

Riunione del 17 febbraio 1998

Consiglieri presenti: Operamolla, Morgese, Palmiotti, Lomuscio, Melcarne, D'Ambra, Bonadies R., Gramegna, Chiariello, Massaro, Volpe, Paolillo, Coviello.

Si delibera:

Iscrizioni Albo Avvocati: n. 4

Ammissioni al patrocinio: n. 3

Parere di congruità su onorari: n. 13.

Il Consiglio delibera la archiviazione di n. 4 procedimenti disciplinari.

Riunione del 26 febbraio 1998

Consiglieri presenti: Operamolla, Morgese, Palmiotti, Melcarne, D'Ambra, Lomuscio, Bonadies G., Bonadies R., Coviello, Paolillo, Massaro.

Si delibera:

Iscrizioni Albo Avvocati: n. 4

Ammissioni al patrocinio: n. 2

Vidimazioni libretti pratica forense: n. 2

Cancellazioni Registro Praticanti: n. 1.

Il Consiglio nomina la terna di avvocati per la scelta di un rappresentante nella Commissione Edilizia del Comune di Ruvo di Puglia, nelle persone di Montaruli Domenico, Ferlicchia Arturo, Cotugno Pier Luigi.

Il Consiglio dispone la archiviazione di n. 11 procedimenti disciplinari.

Viene deliberato il restauro del tavolo della sala riunioni consiliari affidato alla ditta Riccardo Lotito.

Riunione del 10 marzo 1998

Consiglieri presenti: Operamolla, Morgese, Palmiotti, Melcarne, D'Ambra, Coviello, Massaro, Lomuscio, Chiariello, de Gennaro.

Si delibera:

Iscrizioni Albo Avvocati: n. 2

Iscrizioni Registro Praticanti: n. 1

Ammissioni al patrocinio: n. 3

Cancellazioni Albo Avvocati: n. 2

Pareri di congruità su onorari: n. 5.

Il Presidente informa il Consiglio che la somma posta a disposizione dei colleghi bisognosi dell'Ordine di Trani per l'anno corrente è di £. 95.830.000. Sull'argomento, il Consiglio delibera di assegnare tale somma in due diversi momenti, un primo per 40 milioni e un secondo per la restante somma.

Il Consiglio delibera la fissazione del convegno di studi sulle società professionali.

Si delibera inoltre: la devoluzione in favore dei colleghi residenti nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche della somma di £. 4.000.000; l'acquisto di tre poltrone e un tavolo a tre piani per la somma di £. 5.000.000; l'assegnazione in favore della squadra di calcio dell'Ordine di un contributo di £. 1.500.000.

Il Consiglio esprime parere sfavorevole sulla nomina di due vice Pretori onorari avanzata dal Pretore di Bisceglie.

Riunione del 13 marzo 1998

Consiglieri presenti: Operamolla, Melcarne, Chiariello, Gramigna, Lomuscio, Coviello, Paolillo, Volpe, Bonadies G., D'Ambra, Palmiotti.

In seduta disciplinare, il Consiglio emette un provvedimento cautelare di sospensione a tempo indeterminato dell'esercizio della professione forense.

Riunione del 24 marzo 1998

Consiglieri presenti: Operamolla, Morgese, Melcarne, D'Ambra, Paolillo, Palmiotti, Massaro, Coviello, Volpe, Chiariello, Bonadies R., Lomuscio, De Gennaro.

Si delibera:

Iscrizioni Albo Avvocati: n. 4

Ammissioni al patrocinio: n. 3

Vidimazioni libretti pratica forense: n. 15

Cancellazioni Registro Praticanti: n. 4

Parere di congruità su onorari: n. 59.

Il Consiglio delibera, inoltre, l'erogazione di un contributo di £. 5.000.000 all'AIGA in occasione del convegno Internazionale di studio da svolgersi il 17 - 18 aprile 1998 in Trani.

Riunione del 31 marzo 1998

Consiglieri presenti: Operamolla, Morgese, Palmiotti, Melcarne, Coviello, De Gennaro, Chiariello, Bonadies G., Massaro, D'Ambra, Bonadies R..

Si delibera:

Iscrizioni Registro Praticanti: n. 1

Cancellazioni Registro Praticanti: n. 1

In sede disciplinare il Consiglio dispone l'apertura di n. 3 procedimenti e n.4 archiviazioni; delibera inoltre, in via generale che i verbali di conciliazione ai sensi dell'art. 66 L.P. dovranno essere sottoscritti dal Presidente e il Segretario e conservati agli atti del Consiglio, e che solo su richiesta della parte interessata detti verbali potranno essere depositati nella Cancelleria del Tribunale a cura del Consiglio e a spese del richiedente per l'eventuale rilascio di copie esecutive.

Il Consiglio delibera un impegno si spesa di £. 3.000.000 per la ristrutturazione, affidata alla ditta Lotito con sede in Andria, di due librerie. Si delibera, infine, di indire una gara d'appalto per la pubblicazione del nuovo Albo.

Riunione del 19 aprile 1998

Consiglieri presenti: Operamolla, Morgese, Palmiotti, Massaro, De Gennaro, Melcarne, Coviello, Lomuscio, D'Ambra, Gramigna, Bonadies R., Volpe.

Si delibera:

Iscrizioni Registro Praticanti: n.l.

Il Presidente comunica che la Commissione concorso per un posto di impiegato presso l'Ordine ha ammesso a sostenere le prove orali n. 65 concorrenti. Dette prove si svolgeranno tra l'11 e il 15 maggio c.c..

Il Consiglio delibera la partecipazione al Congresso della Federation Burreau of Europa a mezzo del Presidente Operamolla, nonchè la partecipazione al Convegno su stampa e cultura forense, che si terrà a Vicenza il 9/5/1998, a mezzo del Presidente e del Segretario nella sua veste di direttore della rivista "Il Foro di Trani".

Si delibera di tenere in Trani l'11/6/1998 il convegno sulla previdenza forense che vedrà la partecipazione del Presidente avv. Maurizio De Tilla e la partecipazione di tutti gli Ordini del Distretto.

Riunione del 21 aprile 1998

Consiglieri presenti: Operamolla, Morgese, De Gennaro, Palmiotti, Massaro, D'Ambra, Melcarne, Chiariello, Bonadies G., Paolillo.

Si delibera:

Iscrizioni Albo Avvocati: n. 1

Iscrizioni Registro Praticanti: n. 6

Vidimazioni libretti pratica forense: n. 40

Pareri di congruità su onorari: n. 1.

Il Consiglio delibera le seguenti spese: £. 11.004.000 per acquisto medaglie cerimonia Toghe d'oro; £. 2.075.000 per acquisto n. 15 Targhe d'argento per i relatori nella suddetta cerimonia; £. 16.034.880 per acquisto dalla Ditta Centro uffici di Bartetta di mobilio vario per l'arredamento della sala avvocati.

In sede disciplinare, il Consiglio delibera la archiviazione di n. 2 procedimenti.

Il cliente che capisce la sua causa

“Nella professione, ho avuto la soddisfazione di qualche cliente comprensivo, che si rendeva conto della difficoltà della sua causa, che penetrava le tesi che facevo valere per lui, che non partiva dalla convinzione (ah quanto diffusa; come si vede che nessuno può essere giudice in causa propria) di avere una ragione lampante, cui corrispondeva un altrettanto lampante torto dell'avversario, sicché solo un giudice venduto o di malafede potesse emettere una sentenza diversa da quella da lui voluta. Questa capacità di comprendere, seguire, riscontrare i punti deboli di una vicenda giudiziaria, l'ho ritrovata in persone ignare di diritto, di mediocre cultura – rammento sempre come il più comprensivo un negoziante di stoviglie di una borgata emiliana –, mentre l'ho vista del tutto mancante in un universitario di gran valore persino di magistrati stimatissimi per l'ingegno, estensori di apprezzatissime sentenze, ma ciechi allorché il bene in gioco era il loro”.

(Carlo Arturo Jemolo)

MOVIMENTO ALBI NEL PERIODO DICEMBRE 1997 - APRILE 1998

Avvocati iscritti

Di Bari Attilio
Calò Andrea Giuseppe
Arbore Savino
Donvito Savino
Catino Marianna
Colella Domenica
La Penna Teresa
Torelli Cataldo
Filograsso Francesca
Catapano Francesco
Guarino Giulio
De Sario Valeria
Peluso Angelica
D'Ambra Michele Massimiliano
De Lucia Annaluisa
Palumbo Sergio
Dell'Accio Antonio
Buzzerio Riccardo
Mezzina Giulio
Moretti Marilena
Cannone Filomena
Cassetta Luciana
Mongelli Gianfranco
Mazzone Felicia
Cantatore Mariapia
Gallo Filippo Antonio Rosario
Catano Luigia Anna

Spaccapietra Alfonso
Cirelli Anna Paola
Pensa Pierluigi
Lullo Vincenzo
Veneto Nicolò
Laboragine Giuseppe Alberto
Giannini Luisa Paola Patrizia
Panaro Milena
Di Noia Luigi
Sarcina Domenico
Rana Leonardo
Cafagna Ruggiero
Gagliardi Salvina
D'Ambrosio Baldina
Di Gioia Rutigliano Anna P.
Luigi Nigri
Michele Lenoci
Morelli Francesco
Friggione Lucia
Dicuonzo Raffaele
Maiurro Ignazio
Liardi Livio Domenico

Praticanti abilitati al patrocinio

Spina Giuseppe
Scamarcio Raffaella

Petroni Cinzia
Granieri Stefania
Di Vincenzo Leo
Nugnes Antonietta
Schiralli Roberta
Bollino Ruggiero
Prizzi Oronzo
Poli Tommaso Maurizio
Parrotta Rachele
Rusconi Gianluca
Piacenza Rosa
Perfetto Carmela
Manno Domenico
Martire Francesca
Carito Alfredo Paolo
Baldini Gabriella
Delle Donne Alessandro

Praticanti iscritti

Pileo Amelia
Petronelli Maddalena
De Luca Speranza Massimiliano
De Feo Antonio
Messina Sergio
Cantatore Mauro
Leandro Antonio
Massaro Giuseppe
Fava Annalisa
Codispoti Renata
Gorgoglione Antonio
Di Bari Tiberio
Pasculli Salvatore Silvano M.
Civita Antonella

Cancellazioni Albo Avvocati

Dell'Olio Elisabetta
Adduci Giovanna
Barile Caputi Maria Grazia
Mezzina Nicola
Zingaro Antonio
Torelli Emanuele
Borgesi Antonio
Astolfi Umberto
Facciolongo Pasqua

Cancellazioni Registro praticanti

Catino Massimo
Cinquepalmi Marta
De Gaetano Angelo
Affatati Maria Consiglia
De Pinto Maria Luisa
Baldassarri Alessandro
Bucci Antonia
Piscitelli Loredana
Busseti Gianfranco
Altamura Giuseppe
Sessa Andrea
Prudente Daniela
Silvestre Emanuele Emilia
De Liso Giuseppe
Barbangelo Salvatore

LEGGENDO QUA E LÀ

a cura di RICCARDO BONADIES

LOTTA FORENSE

Un avvocato deve lottare tutta la vita:

contro il tempo,

per non perdere i termini del processo;

contro lo spazio,

per potere essere alla stessa ora presso giudici diversi ed in luoghi diversi;

contro il legislatore,

che ormai legifera a getto continuo, cercando di rendere le norme incomprensibili attraverso l'uso di un italiano da extra comunitario ed il rimando forsennato a leggi delle quali non si ha più memoria;

contro i giudici,

che se chiedi un rinvio lungo, te lo danno di una settimana e che se lo vuoi breve ti rimandano al 2000;

contro i cancellieri,

che, qualsiasi cosa un avvocato chieda loro, rispondono sempre che dovrà ritornare fra qualche giorno;

contro i clienti,

ai quali non passa mai per la mente di potere aver torto;

contro i colleghi,

che hanno per clienti tutta la gente che ha ragione da vendere;

contro il coniuge e/o l'amante,
 che gli rimproverano di non farsi pagare abbastanza;
 contro il fisco,
 che invece presume che riesca sempre a farsi pagare e moltissimo;
 contro la morte,
 per poterle strappare quel po' di dilazione che forse gli consentirebbe di dare una sistemata anche alle sue faccende personali;
 contro se stesso, infine,
 per convincersi che, nonostante tutto, la sua è una professione per la quale vale ancora la pena di lottare.

Guido Delvecchio

(in "Bologna Forense" 1/93)

Vorrei essere un "comparsista" dietro tenuissimo compenso

"Il lavoro a me confacente è sempre stato soltanto quello di scrivere, nell'isolamento e nel silenzio: le ore migliori, quelle in cui ho scritto articoli e libri, meglio studi di storia, in cui si ha l'impressione di toccare più da vicino il concreto sia pure un concreto che appartiene al passato, mentre nel diritto prevalgono le costruzioni, effimere come fuochi artificiali, cui si sa già che tra poco se ne sovrapporranno delle altre, della generazione di studiosi più giovani e così all'infinito. Ogni rapporto impegnato con altri, per chi sia del nostro temperamento genera preoccupazioni, toglie la serenità: la professione avrei potuto amarla a patto che fosse senza contatti con i clienti né con i giudici: ancor oggi mi viene talora la tentazione di propormi a qualche avvocato come comparsista di cui resti ignorata l'esistenza, per scrivere ricorsi e comparse, sia pure dietro tenuissimo compenso".

(Carlo Arturo Jemolo)

AFORISMI E SORRISI

Le leggi italiane somigliano sempre di più ad una groviera: appena scopri un buco ne trovi subito un altro.

Ai tempi d'oggi, nei delitti contro la personalità interna dello Stato italiano, non esiste più nulla da "vilipendere", ma tutto da "appendere".

Il giudice che condanna l'imputato per il gioco d'azzardo, non considera che i soldi dell'azzardo sono dell'imputato e non i suoi.

L'arma dei Carabinieri è l'unica forza armata in Italia che giura di essere fedele "nei secoli" allo Stato. Tutte le altre giurano senza fissare termini, forse perché, non sentendosi sicure nel futuro, adottano le dovute cautele.

Purtroppo, nella grande casa dei Carabinieri, come in tutte le case perbene, c'è sempre un gatto che sporca il salotto.

Nelle carceri italiane l'unico posto dove si sta bene è nell'ufficio del Direttore.

Il teorema che il furto per il partito politico non è furto, non è assoluto. Provate ad applicarlo alla proprietà privata.

L'Italia è l'unico paese al mondo dove il pendolino sperona i pendolari.

Per lo scandalo delle toghe d'oro, alcuni tangentisti italiani hanno vinto le cause e sono stati prosciolti. E' giusto pensare che le sentenze di assoluzione non siano state pronunciate "in nome del popolo italiano", ma in nome del "gratta e vinci".

Se i giudici italiani saranno separati nelle carriere, un loro scontro sarà inevitabile nel futuro. La conseguenza più curiosa sarà quella che i giudici, per la prima volta nella loro storia, avranno bisogno degli avvocati per tentare la loro salvezza.

Gli avvocati sono le persone più creative della società.
Creano di tutto. A volte, anche la loro povertà.

Miniaforismi contrari

IL DUBBIO è un punto interrogativo con esclamativo: è vero?!

La CERTEZZA è un punto esclamativo con l'interrogativo:
non lo so?!

L'AMORE è un calare di cuore ad esito letale: diventa odio.

L'ODIO è uno scalare di cuore ad esito virtuale: diventa amore.

La RICCHEZZA è l'avere molto che non è poco: è una fortuna.

La POVERTA' è l'avere poco che non è molto: è un peccato.

Il POTERE è un rifluire di scheletri per pochi: è la guerra.

L'OBEDIENZA è un confluire di vite per molti: è la pace.

(Pasquale Gesmundo)